SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 4015).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 e la nota del Presidente della regione Toscana del 13 gennaio 2012;

Ravvisata la necessità di assegnare ulteriori risorse finanziarie al fine di favorire l'espletamento da parte dei soggetti competenti delle iniziative necessarie per il ritorno alla normalità dei territori interessati dagli eventi calamitosi in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, è stanziata la somma di 3 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, così come integrato dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03812

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall' 11 al 17 febbraio 2010, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 29 febbraio 2012;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 6 febbraio 2012 con cui il Presidente della Regione Calabria – Commissario delegato, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi commissariali, chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dai gravi dissesti idrogeologici dei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;

Considerato che il piano stralcio predisposto per il superamento del predetto contesto emergenziale prevede 22 interventi, di cui 5 sono in corso di progettazione, 1 è in fase di affidamento e 16 sono in corso di realizzazione;

Considerato che si è reso necessario un ulteriore approfondimento di studi, di indagini e monitoraggio e che quindi alcuni interventi strutturali hanno subito ritardi rispetto alle previsioni del cronoprogramma;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di concludere tutte le sopra citate iniziative programmate in regime derogatorio ed in particolare gli interventi strutturali;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto, pertanto, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 marzo 2012

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 28 febbraio 2013, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2012.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Mi sento fortunato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *G.U.* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con legge n.148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/49929/Giochi Ltt del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *G.U.* n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto l'articolo 24, comma 20 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 3, comma 16 del D.L. 2 marzo 2012, n.16, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti del Direttore Generale dell'AAMS sul sito istituzionale dell'Amministrazione abbia uguale valore della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

(Oggetto)

È indetta, dal 2 aprile 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Mi sento fortunato”.

Art. 2.

(Prezzo)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

(Lotti)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 38.400.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

(Massa premi)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti ammonta ad € 49.632.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

(Struttura premi)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
8	100.000,00
16	50.000,00
32	20.000,00
32	10.000,00
160	500,00
4.000	100,00
34.400	50,00
190.400	20,00
668.800	10,00
3.924.800	5,00
7.376.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest’ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore a 500,00 € è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all’erario.

Art. 6.

(Biglietti)

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: http://www.aams.gov.it/ e http://www.grattaevinci.com/..

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all’incasso risulti o meno vincente e l’eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

(Meccanica di gioco)

1. Si devono scoprire “I tuoi numeri , i “Numeri fortunati” ed il “Bonus”: se ne “I tuoi numeri” si trova una o più volte uno o più “Numeri fortunati” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si trova il numero celato dal “Bonus” si vince il doppio del premio corrispondente.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

(Pagamento delle vincite)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata

la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto pubblicato sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. La pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato – http://www.aams.gov.it/ – tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 3, comma 16 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 238

12A04082

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2011.

Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 7/S Biotecnologie agrarie - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale n. 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

Vista la richiesta del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 14 giugno 2011, prot. S 007/11, di equi-

pollenza della laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie (classe 7/S - LM-7) con la laurea specialistica/magistrale (classe 6/S - LM-6), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario;

Visti i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle adunanze del 21 settembre 2011 e 19 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree specialistiche afferenti alla classe 7/S Biotecnologie agrarie e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-7 Biotecnologie agrarie, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.

Art. 2.

1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):

1) almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari da BIO/01 a BIO/19;

2) un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico disciplinari: BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/18, MED/04, MED/42, MED/49, di cui almeno uno sia tra i settori scientifico disciplinari di area medica precedentemente elencati.

I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).

2. È compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 282

12A03810

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdănescu Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 19 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bogdănescu Claudia, nata a Reşiţa - Romania il giorno 5 maggio 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licentiat in Psihologie", rilasciato in data 30 luglio 2003 dalla "Universitatea Titu Maiorescu" di Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 23 febbraio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licentiat in Psihologie", rilasciato in data 30 luglio 2003 dalla "Universitatea Titu Maiorescu" di Bucarest (Romania) alla sig.ra Bogdănescu Claudia, nata a Reşiţa - Romania il giorno 5 maggio 1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Bogdănescu Claudia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A03780

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Andronic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 5 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Diana Andronic nata a Budai (Repubblica Moldava) il giorno 2 agosto 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 4 dicembre 2000 con il n. 587 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania – in data 4 dicembre 2000 con il n. 587 alla sig. ra Diana Andronic, nata a Budai (Repubblica Moldava) il giorno 2 agosto 1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Diana Andronic è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

p. il direttore generale
PARISI

12A03807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 marzo 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Libyan Airlines». (Decreto n. 64783).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Libyan Airlines, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dalla società di cui trattasi della sede di Fiumicino-Roma (Roma);

Visto il decreto n. 60649 del 15 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Libyan Airlines ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo semestre dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Fiumicino-Roma (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società Libyan Airlines, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.

Matricola INPS: 7008792562.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Libyan Airlines. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

Il Ministro: FORNERO

12A03787

DECRETO 13 marzo 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Prima Aerotrasporti Italiani SpA». (Decreto n. 64782).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 16 dicembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Prima Aerotrasporti Italiani SPA, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori — personale di terra e di volo — dalla società di cui trattasi dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Vista l'istanza con la quale la società Prima Aerotrasporti Italiani SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012 in favore di un numero massimo di 36 lavoratori — personale di terra e di volo — dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori — personale di terra e di volo — della società Prima Aerotrasporti Italiani SPA dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 agosto 2011, in favore di 2 lavoratori — piloti — dipendenti della società Prima Aerotrasporti Italiani SPA dipendenti della sede di Marghera (Venezia), per il periodo dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012.

Matricola INPS:

8813672573 - personale di terra;

8813691666 - personale di volo.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Prima Aerotrasporti Italiani SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

Il Ministro: FORNERO

12A03788

DECRETO 13 marzo 2012.

Criteri concessivi per aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 64781).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009;

Visto l'articolo 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilità di concedere i trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

Visto l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità di concedere i trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

Visto il decreto ministeriale n. 57955 del 14 marzo 2011, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2011, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2012;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, relativamente all'anno 2012, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:

a) euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per i trattamenti di mobilità.

2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'articolo 1 entro la data del 31 dicembre 2012. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente articolo 1, è fatto obbligo alle Direzioni Territoriali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.

Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a € 45.000.000,00, l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

Il Ministro: FORNERO

12A03806

DECRETO 19 marzo 2012.

Nomina di un consigliere di parità supplente della Provincia di Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Visto il decreto del presidente della provincia n. 9 del 22 febbraio 2012 con cui si designa la dott.ssa Filomena Sisca quale consigliera di parità supplente della provincia di Latina;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Filomena Sisca, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliere di parità supplente della provincia di Latina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2012;

Decreta:

La dott.ssa Filomena Sisca è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega
alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Filomena Sisca

Dati Anagrafici

Nome e Cognome : Filomena Sisca
Luogo e data di nascita : Bari 18.10.1969

Formazione

- Laurea in lettere moderne con voto 110 e lode
  Università degli Studi di Bari 27.11.1995

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Abilitazione Materie umanistiche per concorso ordinario nella Regione Lazio
  Provveditorato di Roma 2001

- Master Universitario di Storia
  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Scuola IAD 2005

- Master Universitario Professione docente
  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Scuola IAD 2006

- Master Universitario Didattica della Lingua italiana
  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Scuola IAD 2007

- Abilitazione insegnamento Storia e Filosofia
  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 2007

- Attestato di partecipazione al seminario "I programmi Operativi Nazionali con i Fondi Strutturali europei 2007/2013ob. Convergenza FSE-FESR"
  IPIA "Ponticelli" Napoli 30/10/2007

- Partecipazione allo scambio culturale tra Istituto agrario "San Benedetto " di Latina e Istituto Agrario di Kaposvar (Ungheria) dal 20 al 27 ottobre 2011

Risultati Professionali

Dal 2003 Federazione Alleanza Nazionale

- Ufficio stampa Coordinamento cittadino (2003-2004)
- Membro Dipartimento provinciale Economia (2004)
- Responsabile Dipartimento provinciale Scuola (dal 2004 al luglio 2008)
- Presidente Circolo "G.Gentile" (dal 2005)
- Membro della Consulta Nazionale scuola (dal 2006)
- Responsabile Dipartimento provinciale Pari Opportunità (dal luglio 2008)
- Organizzazione di numerosi eventi e convegni a livello provinciale, regionale e nazionale, tra cui:
- Convegno "Scuola, Riforma e Precari
  Relatore: Sen. Giuseppe Valditara
  Victoria Palace Hotel 17/03/2005

- Seminario informativo genitori-alunni
  IIS “San Benedetto” di LT 08/10/2005

- Convegno “Dignità e Professionalità: la scuola che vogliamo”
  Relatore: Sen. Giuseppe Valditara
  Victoria palace Hotel 30/03/2006

- Convegno ”Scuola e Università, Cultura e Sicurezza”
  Victoria Palace Hotel 07/05/2007

- Corso di difesa personale “Provaci ancora”
  Sala conferenze Comune di LT 30/01/2009

- Presentazione libro di Luisa Miglio
  “Governare l’alfabeto- Donne e scrittura nel Medioevo”
  Biblioteca Comunale di LT 16/04/2009

- Tavola rotonda su “Lavoro e famiglia”
  Sede UGL di LT 17/09/2009

- Dibattito “La violenza sulle donne: il coraggio di denunciare”
  Piazza del Popolo 19/12/2009

- Presentazione Progetto “Anche noi come i pesci”
  V Circolo di LT 2010

- Biciclettata bambini per la promozione della sicurezza stradale
  Con la collaborazione Polizia Municipale di LT
  V Circolo di LT 17/05/2010

- Delegata Congresso Provinciale A.N. (Marzo 2009)
- Delegata 1° Congresso Nazionale PDL (Marzo 2009)
- Partecipazione come delegata pari opportunità PDL-Latina all’incontro con Muammar Gheddafi – Roma 12.06.2009

Dal 2005 Sindacato UGL
- Responsabile nazionale precari UGL scuola
- Rappresentante nazionale UGL per il MIUR (Ministero P.I. Div V Scambi Culturali)
- Membro direttivo provinciale UTL (Latina)
- Membro Direttivo regionale (Lazio)
- Responsabile Nazionale scuola docenti di sostegno

Dal 2006
- Partecipazione a dirette televisive locali (Lazio TV, Teleetere, Europa TV) e nazionali (punto di vista Rai2 trasmissione del 21/02/2008) su temi sociali e politici

Dal 14/11/2007 al 16/05/211 Amministrazione Comunale
- Presidente della III Circoscrizione Latina Est

Da aprile 2009-2011
- Presidente Associazione socio-culturale “Nuove Sinergie”

Da ottobre 2011
- Delegata alle Pari Opportunità Provincia di Latina

Esperienze Lavorative

- Collaborazione attraverso pubblicazione di articoli
  Settimanale La Piazza 1997-2000

- Collaborazione attraverso pubblicazione di articoli
  Rivista mensile Ego, Latina 2004-2005

- Docente a tempo determinato
  Ist. Tecnici Superiori, Latina e provincia 1999-2007

- Docente a tempo indeterminato
  IC “G.Giuliano” Latina 2007-2011
  I.I.S. “San Benedetto” Latina 2011

- Docente Corso di formazione della Provincia di Latina
  Programma operativo Lazio FSE Obiettivo 2 2009-2010
  Ambito comunicativo-relazionale

12A03802

DECRETO 19 marzo 2012.

Nomina di un consigliere di parità supplente della Provincia di Mantova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Visto il decreto del presidente della provincia di Mantova n. 527 del 19 gennaio 2012 con cui si designa il dott. Giovanni Pugliese quale consigliere di parità supplente della Provincia di Mantova;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Pugliese, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro e della formazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità supplente della provincia di Mantova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2012;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pugliese è nominato consigliere di parità supplente della provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome: Giovanni Pugliese
Data di nascita: 28/03/1964

ESPERIENZE DI STUDIO E FORMATIVE
- maturità classica conseguita nel 1982 presso il Liceo Ginnasio "Pitagora" di Crotone;
- laurea in giurisprudenza conseguita presso l' Università di Bologna in data 24.01.89 discutendo la tesi in diritto del lavoro "L'agenzia per l' impiego";
- pratica forense dall' aprile 1989 al dicembre 1991 certificata dall' Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Crotone;
- abilitazione alla professione di avvocato conseguita nel febbraio 1993 presso la Corte d' Appello di Catanzaro;
- corso di perfezionamento post-laurea in "Diritto del Lavoro comunitario comparato" rilasciato dall' Università "Tor Vergata" di Roma nell' anno accademico 1996-97;
- corso di aggiornamento "Controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico e tentativo di conciliazione" organizzato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (Roma, 10-14/04/2000);
- corso di formazione per funzionari Ispettori del Lavoro organizzato dalla Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia (Milano, 05/06-14/07/2000);
- gruppo di lavoro per "Analisi delle procedure di rendicontazione delle attività formative" organizzato dalla Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia (Milano, 24-28/07/2000);
- seminario in due moduli su "La gestione delle risorse pubbliche: programmazione, bilancio, controllo" organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Bologna, 18-22/09/2000, 09-13/10/2000);
- seminario su "Iniziative Comunitarie Occupazione e Adapt" organizzato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (Genova, 01/12/2000);
- corso di aggiornamento su "I principi contenuti nella legge 125/91, azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" organizzato dalla Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia (Milano, 14-18/05/2001);
- seminario su "Il nuovo modello dell' intervento pubblico: aspetti giuridici ed economici" organizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Bologna, 21-25/10/2002);
- seminario europeo su "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione" organizzato dal Ministero del Lavoro e Politica Sociale (Como Villa Erba, 20-21/11/2003);
- corso di formazione per l' accesso al profilo professionale di coordinatore amministrativo C3 organizzato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Fiuggi, 28/02-16/03/2005);

- progetto pilota per la formazione di esperti da impegnare nell' attività di arbitro nelle controversie di lavoro pubblico organizzato dal Formez (Bologna, 24/02-22/06/2005);
- convegno su "Arbitrato nelle controversie di lavoro pubblico:prospettive di sviluppo", organizzato dal Formez (Roma, 26/10/05);
- seminario su "Conciliazione delle controversie di lavoro: settore pubblico e privato", organizzato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (Roma, 23-24/11/2006);
- corso su "Gestione elettronica dei documenti" organizzato dalla DPL di Mantova (Mantova, 06,11,13.03.08);
- corso di formazione per formatori su: "Le controversie di lavoro in ambito pubblico e privato. Il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi agli Uffici del Lavoro", organizzato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (Fiuggi, 20,21,22/04/09);
- seminario su "Le novità introdotte dal collegato lavoro: i riflessi operativi sull'attività del personale ispettivo" organizzato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Roma, 16-17/12/10);
- corso di formazione su "L' utilizzo di Word ed Excel a livello avanzato" organizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova (Mantova, 19-20-21/09/2011).

ESPERIENZE LAVORATIVE
- praticante legale dal 1989 al 1993;
- ha esercitato la professione di avvocato dal 1994 al 2000 presso il Tribunale di Crotone, trattando prevalentemente cause civili, di lavoro e previdenziali;
- in data 26.07.99 è stato assunto quale funzionario amministrativo qual. C2 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova con contratto part-time al 50%;
- nel mese di luglio 2000 ha conseguito la qualifica di ispettore del lavoro ed ha trasformato il proprio contratto in full-time;
- in data 29.10.01 è stato nominato responsabile dell' U.O. "Politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro" c/o la DPL di Mantova;
- dal 27.09.05 è inquadrato nella posizione di coordinatore amministrativo qual. funz. C3 c/o la DPL di Mantova;
- dal 16.11.05 è responsabile del Servizio Politiche del Lavoro c/o la DPL di Mantova;
- in qualità di ispettore dal lavoro, dal 2000 al 2005, ha compiuto delle attività di verifica in materia di pari opportunità, tutela della maternità ed azioni positive;
- dal 2001 ad oggi, prima come capo dell' U.O. e poi del Servizio Politiche del Lavoro c/o la DPL di Mantova, ha assunto la responsabilità dell' Ufficio competente a rilasciare i provvedimenti posti a tutela delle lavoratrici madri;
- dal 2006 ad oggi, nella veste di Presidente della Commissione di Conciliazione provinciale di Mantova, ha trattato numerose controversie inerenti al lavoro femminile ed alle tematiche di genere, spesso instaurate su iniziativa della Consiglierà di Parità di Mantova;

- in ragione delle varie funzioni espletate presso la Direzione del Lavoro di Mantova dal 1999 ad oggi, ha acquisito un' indubbia conoscenza del mercato del lavoro mantovano.

ALTRE INFORMAZIONI
- ha assolto gli obblighi di leva;
- è Arbitro nelle controversie di Lavoro pubblico e in tale qualità è inserito nell'apposito albo tenuto dalla Direzione Regionale del Lavoro di Milano;
- membro del Comitato Consultivo Provinciale sugli infortuni sul Lavoro presso l'INAIL di Mantova dal 2000 al 2006;
- componente delle RSU presso l' Amministrazione di appartenenza dal 2001 al 2007;
- è componente dello Sportello Unico per l' Immigrazione presso la Prefettura-UTG di Mantova dal 2006;
- è componente dal 03.03.2010 dell' Osservatorio Permanente sul lavoro nelle cooperative nella provincia di Mantova
- ha conseguito l' idoneità all' iscrizione nell' albo di agente per calciatori FIFA;
- possiede una buona conoscenza della lingua inglese, avendo soggiornato in Inghilterra per motivi di lavoro e studio dall' aprile al settembre al 1989;

12A03803

DECRETO 19 marzo 2012.

Determinazione delle nuove tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Pavia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Territoriali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del Lavoro, Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nella Direzione Provinciale del Lavoro, oggi Direzione Territoriale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il precedente decreto in materia n. 3/2011, emanato dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia;

Convocate le organizzazioni sindacali e le associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenuta il 12 marzo 2012 a seguito della convocazione di cui al punto precedente;

Rilevato che la variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali risulta essere pari al 3,2°/0;

Decreta:

La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2012 nella provincia di Pavia, è rideterminata in € 18,30, con le specifiche di cui all'allegato «A» al presente.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 19 marzo 2012

Il direttore: GARDINA

ALLEGATO *A*

al decreto n. 4 del 19 marzo 2012

TARIFFE FACCHINAGGIO ANNO 2012

(Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro/ora)

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore giornaliere la **tariffa oraria è di € 18,30.**

Orario lavorativo minimo giornaliero: 4 ore

MAGGIORAZIONI – EXTRA

- Per traslochi a mano oltre il terzo piano + 10%
- Per lavoro straordinario + 10%
- Per lavoro notturno + 25%
- Per lavoro festivo + 25%
- Per lavori in cella frigorifera da -10° a -30° + 30%
- Per lavori all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose (per la durata dell'esposizione alle intemperie) + 30%

Le tariffe sopra elencate fanno riferimento alle seguenti attività:

CARBONE

- Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.
- Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico.
- Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.
- Mattonelle unione.

LEGNAMI

- Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta.
- Scarico legnami in genere.
- Assi e pali con accatastamento.
- Assi e pali con accatastamento con gru.

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

- Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi.
- Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi.
- Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie.
- Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc..
- Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini.
- Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.

CEREALI

- Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi.
- Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.

SALUMI E CARNI

- Scarico o carico da automezzo o vagone al frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa.
- Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate.
- Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2.
- Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata.

PELLAMI IN OSSA

- Scarico o carico.

FRUTTA E MOSTI

- Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane.
- Vini e liquori in cartone.
- Vini e mosti in fusti.

MATERIALE DA COSTRUZIONE

- Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granitiche in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico.
- Mattonelle in genere a mano.
- Terra refrettaria alla rinfusa con gru.
- Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica.
- Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico.

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

- Scarico con sistemazione in magazzino, Carico con sistemazione su vagone o automezzo.

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

- Traslochi (civili ed industriali), facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio.
- Traslochi e facchinaggio generico.

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

- Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno e all'esterno dei frigo e spostamenti interni.
- Stivaggio su automezzi a mano.
- Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano.

MERCE VARIA

- Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.
- Saponi, detersivi, lisive in fusti.

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

- Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi.
- Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa.
- Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.

LOGISTICA

Per le attività di Logistica la tariffa base oraria è fissata in **€ 18,30**.

Tale tariffa è comprensiva di:

- costo lavoratore orario;
- costo formativo;
- costo sicurezza ed attrezzature idonee, oltre al vestiario;
- costo visite mediche;
- costo cooperativa, gestionale e burocrazie;
- professionisti e assicurativi.

Alla quota andranno aggiunti i costi di attrezzature e materiali di consumo annessi al contratto e indicati nel capitolato.

La produttività certificata in capitolato dovrà essere sempre riscontrabile contrattualmente al fine di valutare la veridicità dell'appalto.

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento delle attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1) della tabella allegata al D.M. 03.12.1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato nel periodo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

12A03971

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2012.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Enterprise Società Generale di Costruzioni SpA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 106 del 12 luglio 2011 di conversione del decreto-legge n. 70/2011;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 7 agosto 1998, con il quale la Enterprise Società generale di costruzioni SpA, con sede legale in Milano, viale Sondrio n. 2 - codice fiscale: 07945160153, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Patrizio Schmidlin;

Visto il decreto in data 26 luglio 2001 con il quale in sostituzione del dott. Patrizio Schmidlin, l'avv. Carmelo Alessio è stato nominato commissario straordinario della citata Enterprise SpA, successivamente confermato nel medesimo incarico ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002 in data 10 marzo 2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 6 agosto 2004 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della Enterprise SpA, il dott. Renato Nigro, successivamente decaduto dalla stessa carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Renato Nigro, prof. Alberto Falini, avv. Franco La Gioia;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 15 e 23 dicembre 2011 con i quali è stato autorizzato il deposito presso il tribunale di Milano del piano di riparto finale e degli allegati bilancio finale di liquidazione e conto della gestione;

Vista l'istanza in data 1° marzo 2012 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della procedura, e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Enterprise Società generale di costruzioni SpA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Enterprise Società generale di costruzioni SpA. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Enterprise Società generale di costruzioni SpA, con sede legale in Milano, viale Sondrio n. 2 - codice fiscale: 07945160153.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Enterprise Società generale di costruzioni SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

12A03786

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Corina Daniela Obertas, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Corina Daniela Obertas, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Licenţă (Diploma di Laurea) in Economia con specializzazione «contabilità e informatica di gestione», conseguito nel 2002 presso l'Academia de Studii Economice di Bucarest (Romania) della durata di 6 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto che l'interessata ha altresì prodotto certificazione di avvenuto superamento del corso, nonché dell'esame abilitante di cui all'art. 2, comma 3, lett. *e)*, della legge 3 febbraio 1989 n. 39;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo di studio dell'interessata , unito al corso e all'esame suddetti, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali - FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Corina Daniela Obertas, cittadina italiana, nata a Constanta (Romania) in data 15 maggio 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido, unitamente al corso e all'esame di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989, per l'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 marzo 2012.

Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 103/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 marzo 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

Vista la Raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 28 dicembre 2007, L 344;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle

risorse" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto che dispone che "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259";

Vista la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante "Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del citato Regolamento, che dispone che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti";

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi del procedimento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, recante "Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 2009, n. 297;

Vista la delibera n. 598/11/CONS del 17 novembre 2011 di "Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2011, n. 284;

Viste le richieste di informazioni trasmesse alle società Apple Italia S.p.A. (prot. n. 71625), Centro Europa 7 S.r.l. (prot. n. 71590), Conto TV S.r.l. (prot. n. 71626), Gruppo Editoriale L'Espresso (prot. n. 71624), Fastweb S.p.A. (prot. n. 71623), Google Italy S.r.l. (prot. n. 71622), H3G S.p.A. (prot. n. 71621), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 71620), LG Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 61619), Gruppo Mediaset S.p.A. (prot. n. 71614), Mediamarket S.p.A. (prot. n. 71618), Panasonic Electric Works Italia S.r.l. (prot. n. 71587), Philips S.p.A. (prot. n. 71617), Prima TV S.p.A. (prot. n. 71616), RAI S.p.A. (prot. n. 71615), Samsung Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71613), Sharp Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71594), SKY Italia S.r.l. (prot. n. 71597), Sony Italia S.p.A. (prot. n. 71601), T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. (prot. n. 71588), Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 71605), Vodafone Omnitel NV (prot. n. 71607), WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 71611), tutte in data 21 dicembre 2011, fissando un termine di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni a riscontro;

Viste le richieste di proroga del termine da parte delle società Telecom (prot. n. 122 del 2 gennaio 2012), Rai (prot. n. 1886 del 13 gennaio 2012), Wind (prot. n. 2806 del 19 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 3072 del 20 gennaio 2012), Gruppo Mediaset (prot. n. 3188 del 20 gennaio 2012), motivate dalla difficoltà di elaborare entro il termine fissato le necessarie informazioni contabili ad esercizio finanziario appena concluso;

Viste le risposte pervenute da parte di Panasonic (prot. n. 72111 del 17 dicembre 2011), Sony (prot. n. 1769 del 13 gennaio 2012), Apple (prot. n. 2296 del 17 gennaio 2012), H3G (prot. n. 2522 del 18 gennaio 2012), Centro Europa 7 (prot. n. 3204 del 20 gennaio 2012), Gruppo L'Espresso (prot. n. 3208 del 20 gennaio 2012), SKY (prot. n. 3233 del 23 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 4411 del 27 gennaio 2012), Samsung (prot. n. 4603 del 30 gennaio 2012), Philips (prot. n. 4517 del 30 gennaio 2012), WIND (prot. n. 5009 del 1° febbraio 2012), RTI (prot. n. 5042 del 1° febbraio 2012), Mediaworld (prot. n. 5019 del 1° febbraio 2012), RAI (prot. n. 5005 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 9898 del 1° marzo 2012), Telecom (prot. n. 5853 del 6 febbraio 2012), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 8364 del 21 febbraio 2012), Vodafone (prot. n. 8592 del 22 febbraio 2012) e Google (prot. n. 8736 del 22 febbraio 2012);

Considerato quanto segue:

1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO.

1. Con la delibera n. 598/11/CONS l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi alle condizioni agevolate previste dall'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito il Decreto) e del regolamento in materia di procedure istruttorie adottato dall'Autorità con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* in data 6 dicembre 2011, salve le ordinarie sospensioni dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 401/10/CONS per l'acquisizione di informazioni, le quali sono state richieste ad una pluralità di operatori in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Trattandosi dell'espleta-

mento di una funzione di regolazione destinata a tradursi in disposizioni a contenuto generale, in quanto applicabili ad una pluralità di operatori, le piattaforme emergenti, così come individuate nella presente delibera, sono sottoposte a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, della delibera n. 453/03/CONS.

2. Il citato art. 14 del Decreto dispone, al comma 1, che "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259". Le modalità procedurali per l'individuazione di dette piattaforme devono conseguentemente tenere conto, nei limiti di compatibilità, della metodologia propria delle analisi di mercato previste dal quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche, come circostanziato dalla delibera n. 307/08/CONS all'art. 10 secondo il quale "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti".

3. La disciplina prevista nel Decreto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti prevede condizioni più vantaggiose rispetto a quelle relative alle altre piattaforme. Per le piattaforme che l'Autorità qualifica come emergenti, infatti, ferma restando la vendita centralizzata, l'art. 14 del Decreto stabilisce che l'offerta deve avvenire su base non esclusiva al fine di promuovere la concorrenza *intra* piattaforma (comma 3), che l'organizzatore della competizione deve concedere in licenza alle piattaforme emergenti diritti audiovisivi, anche di prima messa in onda, tecnologicamente adattati alle caratteristiche peculiari di ognuna di esse e a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione da parte degli utenti di ognuna (comma 4) e che, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi deve avvenire per singola piattaforma emergente (comma 5). La *ratio* della scelta di accordare una tutela rafforzata alle piattaforme emergenti è dunque quella di creare condizioni di effettiva competitività rispetto agli altri operatori nell'acquisizione dei diritti audiovisivi e, così, precostituire un'opportunità di sviluppo.

4. Pur fornendo il Decreto, all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, la definizione di "piattaforma" come, "un sistema di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica", esso non fornisce una definizione altrettanto esaustiva di cosa debba intendersi per "emergente". Pertanto l'Autorità, al fine di poter procedere all'individuazione delle "piattaforme emergenti", ha dovuto preliminarmente definire la metodologia funzionale alla definizione appropriata delle stesse. Di conseguenza, in sede di prima applicazione dell'art. 14 del Decreto, con la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, l'Autorità ha provveduto dapprima a fissare la metodologia definitoria delle piattaforme emergenti, e quindi alla concreta individuazione delle stesse. Tale metodologia è stata seguita anche nel presente procedimento istruttorio.

2. LA NOZIONE DI MERCATO EMERGENTE AI SENSI DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.

5. Stante il richiamo alle metodologie seguite per le analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche nell'art. 14 del Decreto, come ulteriormente declinato nell'art. 10 del Regolamento in materia di procedure istruttorie, il concetto di piattaforme emergenti è stato ricostruito, nella citata delibera n. 665/09/CONS, analizzando preliminarmente la definizione di "mercato emergente" presente nel quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche. Secondo quanto indicato dal considerando 7 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE del 17 dicembre 2007, "tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa della loro novità, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato", essendo tali mercati caratterizzati da sensibili fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da un elevato grado di innovazione, che può determinare cambiamenti improvvisi ed inaspettati rispetto ad una evoluzione graduale nel tempo. Il *Memorandum* esplicativo della citata Raccomandazione invita ad effettuare tale valutazione ricorrendo al cd. test dei tre criteri, i quali consistono nella presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, nella presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno condizioni di concorrenza effettiva e nella efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

6. In considerazione della difformità e della mancanza di omogeneità che ricorre fra la definizione di mercato, ossia ad un "insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche)" che esercitano vincoli competitivi uno sull'altro, e quella di piattaforma, ossia un "sistema di distribuzione" di un prodotto audiovisivo su una rete di comunicazione elettronica, che non necessariamente coincide con il mercato rilevante in base ai principi del diritto e dell'economia della concorrenza, sarebbe da concludere che il concetto di piattaforma coincide con quello di mercato solo laddove le singole piattaforme non possano essere considerate sostituibili fra di loro, costituendo in tal modo singoli "mercati" all'interno dei quali si esplicherebbe l'offerta dei diritti audiovisivi. Si osserva, però, che l'utente televisivo, più che in base alle diverse modalità di trasmissione e ricezione di un segnale audiovisivo, determina le sue scelte in virtù dell'appetibilità del bouquet di contenuti offerti e dell'eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi.

7. In ragione della non necessaria coincidenza tra il concetto di piattaforma e quello di mercato, l'Autorità ha ritenuto, nella delibera n. 665/09/CONS, che la nozione enunciata nel già citato considerando 7 della Raccomandazione, seppure costituisca un riferimento utile ai fini dell'individuazione delle piattaforme emergenti, non for-

nisce di per sé criteri valutativi esaustivi. I citati principi di analisi sono pertanto stati integrati con parametri di valutazione di tipo economico, conducendo l'esame sulla base del duplice binario dello sviluppo delle nuove tecnologie e della crescita economica degli operatori. Fermo restando che una piattaforma non può essere considerata né un prodotto, né tantomeno un servizio, trattandosi piuttosto di un "sistema di distribuzione" di un prodotto e/o di un servizio che consente a un prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica, e considerato che uno stesso prodotto/servizio audiovisivo può essere distribuito attraverso più piattaforme, le quali non necessariamente costituiscono un unico mercato ai sensi del diritto della concorrenza, si è ritenuto opportuno, anche in seno al presente procedimento, di svolgere, con riferimento ad ogni singola piattaforma, un'analisi che prenda in considerazione sia gli aspetti tecnologici sia quelli economici.

3. LA METODOLOGIA IMPIEGATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PIATTAFORME EMERGENTI.

8. L'evoluzione tecnologica comporta il continuo sviluppo di nuove piattaforme di diffusione di contenuti televisivi. Quelle analizzate dall'Autorità con la delibera n. 665/09/CONS sono la televisione digitale terrestre (DTT), la televisione satellitare (DTH), la televisione su rete IP (IPTV), la televisione via rete mobile (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA), la televisione via rete DVB-H e la WEB TV, nonché la televisione analogica terrestre (TAT) e la televisione via cavo (DVB-C), entrambe destinate ad essere dismesse a breve, e tra esse sono state individuate come piattaforme emergenti la televisione su rete IP, la televisione via rete mobile e la televisione via rete DVB-H.

9. L'esame dell'Autorità nel presente procedimento ha ad oggetto le piattaforme che si prevede continueranno ad essere attuali nell'immediato futuro sulla base di un'analisi di matrice tecnologica che risponde a criteri generali, considerato che le nuove tecnologie si sviluppano a livello globale, sicché i criteri di valutazione delle stesse sono da considerarsi uniformi, nonché un esame di tipo economico che, ovviamente, non può prescindere dalle specificità del mercato italiano. La valutazione dell'innovazione tecnologica influenza necessariamente quella svolta dal punto di vista economico, per cui la piattaforma valutata come emergente in senso tecnologico lo sarà anche per quanto riguarda l'aspetto economico, mentre non necessariamente è vero il contrario. L'analisi va pertanto effettuata utilizzando entrambi i parametri valutativi, in quanto il tasso di penetrazione del mezzo trasmissivo presso gli utenti e il relativo ritorno economico influenzano il giudizio finale tanto quanto gli elementi di innovazione tecnologica.

10. Ai fini della valutazione se una piattaforma debba essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico, l'Autorità conferma quindi la validità dei seguenti elementi di analisi posti a fondamento della delibera n. 665/09/CONS, ovvero la data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa la piattaforma, il grado di maturità ed evoluzione della tecnologia/standard, e l'evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi. All'esito dell'analisi, la piattaforma potrà essere qualificata dal punto di vista tecnologico come "Emergente", in "Transizione" o "Consolidata".

11. Per quanto riguarda l'analisi economica, l'Autorità ha individuato quali criteri di valutazione l'anno del lancio della prima offerta, le caratteristiche dell'offerta, il livello di diffusione della piattaforma e i ricavi per piattaforma (da offerte a pagamento e raccolta pubblicitaria). All'esito dell'analisi, la piattaforma potrà essere qualificata dal punto di vista economico come in fase di "Avvio", di "Maturità" o di "Declino".

12. Dall'analisi congiunta degli indicatori di tipo tecnologico ed economico, a cui si aggiunge anche la valutazione dell'esistenza di specifiche offerte di prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse piattaforme, l'Autorità considera condizione sufficiente affinché una piattaforma sia emergente il fatto che la piattaforma stessa sia "Emergente" da un punto di vista tecnologico, ovvero in fase di "Avvio" da un punto di vista economico.

13. In esito alle valutazioni confluite nella delibera n. 665/09/CONS l'Autorità aveva individuato quali piattaforme rilevanti ai sensi del Decreto il DTT, il DTH, l'IPTV, la WEB TV, il Wireless mobile e il DVB-H, qualificando come emergenti l'IPTV, il Wireless mobile e il DVB-H e non emergenti il DTT, il DTH e la WEB TV.

14. Rispetto all'analisi svolta dall'Autorità in sede di prima applicazione dell'art. 14 del Decreto, l'analisi che segue percorre il medesimo ordine espositivo della delibera n. 665/09/CONS al fine di agevolare valutazioni di tipo comparativo, esaminando, per completezza, anche le piattaforme ivi qualificate come "non emergenti" le quali, a rigore, avrebbero tecnicamente potuto essere escluse dal campo di indagine.

3.1. La piattaforma DTT.

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

15. Nel febbraio 1997 l'ETSI ha individuato nello standard aperto DVB-T (ETSI EN 300 744 Digital Video Broadcast - Terrestrial) lo standard per la piattaforma digitale terrestre DTT (Digital Terrestrial Television). A livello europeo tale standard è stato utilizzato da tutti gli operatori di rete (Mux) che hanno realizzato le proprie reti diffusive terrestri.

16. Nel 2008 il comitato DVB-T ha presentato le specifiche all'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) che ha fornito l'approvazione definitiva dello standard DVB-T2 il 7 settembre 2009 (ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09). Il gruppo DVB ha pubblicato nel 2009 le specifiche del nuovo standard DVB-T2, quale miglioramento dello standard DVB-T. Il nuovo standard, grazie all'utilizzo di tecniche più sofisticate di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso, risulta più efficiente del precedente (in termini di numero di programmi trasmessi per canale terrestre) di un fattore pari a circa il 30-40%.

17. Dal punto di vista strettamente tecnico lo standard DVB-T2 rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T e prevede alcuni miglioramenti rispetto al precedente standard DVB-T, quali la possibilità di utilizzo di codici correttori di errori LPDC (Low Density Parity Check) seguito da codici BCH (lo standard DVB-T prevedeva l'utilizzo di codici Reed-Solomon seguiti da codici convoluzionali), la possibilità di estendere alcuni parametri tecnici dello schema di modulazione OFDM (ad es. utilizzo di livelli addizionali nello schema di modulazione come il 256-QAM, estensione del numero delle portanti come il 16K e il 32K, etc.) e la possibilità di adottare alcune innovazioni come time-frequency slicing, MISO, etc.

18. Tali requisiti forniscono maggiore efficienza alle prestazioni della piattaforma digitale terrestre rispetto ai sistemi di prima generazione, spendibile principalmente o con l'aumento dell'efficienza spettrale (ovvero più bit/s/Hz). In altri termini, a parità di banda, più canali TV oppure canali TV a qualità più alta, dove, a parità di tutti i parametri trasmissivi, l'incremento in termini di bit rate è pari a circa il 35/40%, o con l'aumento dell'efficienza energetica, nel senso che si avrà maggior copertura del territorio a parità di siti trasmittenti e della loro potenza oppure diminuzione della potenza dei siti a parità di copertura del territorio.

19. Dal punto di vista dell'adozione dello standard DVB-T2, questo comporta la compatibilità con l'infrastruttura di rete esistente, prevista per la piattaforma basata sullo standard DVB-T, e degli impianti d'antenna domestici già in uso, poiché viene modificata solo parte dell'elettronica in banda base, ovvero quella relativa al codificatore di canale ed in parte al modulatore. Alcuni ricevitori DVB-T2 ricevono normalmente anche i segnali DVB-T, mentre non è possibile l'inverso a causa delle differenze a livello hardware per via del nuovo sistema di decodifica e delle differenze del demodulatore. Nel panorama europeo, è stato preso in considerazione un processo parziale di migrazione verso l'evoluzione migliorativa di tale standard. Attualmente le offerte sono attive nel Regno Unito, con quattro canali in alta definizione, in Svezia con cinque canali e in Ucraina. In Italia lo standard DVB-T2 è utilizzato ad oggi da un solo operatore.

20. Per quanto riguarda la diffusione delle reti DTT nel panorama europeo, secondo quanto riportato da Digita ("Notizie e dati sul digitale terrestre dall'Italia e dall'estero", n. 34 - gennaio-febbraio 2012), il 29 novembre 2011 la Francia ha completato la transizione al DTT divenendo, dopo la Spagna, che ha completato lo switch-off nel mese di aprile 2010, il secondo grande Paese a prevalente ricezione terrestre interamente digitalizzato. Nel Regno Unito alla fine del 2011 sono divenute all digital 11 regioni su 15, ovvero il 65% circa della popolazione. Il 2012 sarà l'anno del completamento della transizione al digitale, che si concluderà il 24 ottobre con lo switch-off dell'Irlanda del Nord. Il passaggio di Londra, invece, avverrà qualche mese prima delle Olimpiadi, il 4 aprile 2012.

21. L'evoluzione delle reti DTT è legata al piano di transizione al digitale entro il 2012, secondo il processo di switch-over stabilito con decreto ministeriale … che prevede un passaggio progressivo delle varie regioni italiane secondo una divisione territoriale in 16 aree da coinvolgere nello spegnimento delle trasmissioni in tecnica analogica a partire dal secondo semestre del 2008 fino alla metà del 2012. La prima regione interessata dallo switch-off è stata la Sardegna, ove tali attività hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 di ottobre 2008. Nel corso del 2009 è stata completata la digitalizzazione anche in Valle D'Aosta, Alto Adige, Piemonte occidentale (Province di Torino e Cuneo), Trentino, Lazio e Campania. Nel corso del 2010 è stata completata la digitalizzazione per le seguenti aree geografiche: Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone) e Friuli-Venezia Giulia. Nel corso del 2011 è stata completata la digitalizzazione di Liguria, Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) e delle Marche. Infine nel corso del 2012 è prevista la digitalizzazione di Abruzzo, Molise (inclusa la provincia di Foggia), Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone), mentre Sicilia e Calabria completeranno la transizione al digitale dell'Italia per il 30 giugno 2012. A seguito di tali digitalizzazioni erano circa 14 milioni i cittadini coinvolti nel 2009, 22 milioni nel 2010, 8 milioni nel 2011, per un totale di oltre 45 milioni a fine del 2010 pari a circa oltre circa il 75% della popolazione italiana.

22. I ricevitori con standard DVB-T sono essenzialmente di tre tipi: zapper, che consentono la sola ricezione dei programmi trasmessi in tecnica digitale, decoder interattivi, dotati di piattaforma MHP e modem o altro apparato di connessione più evoluto (ADSL, etc.), che rende possibile l'utilizzo di tutti i servizi interattivi e decoder integrati (tra i quali iDTV), nei quali l'apparecchio (televisore, DVD, etc.) include al proprio interno un ricevitore televisivo per la televisione digitale.

23. Ad inizio 2004 i decoder esistenti erano solamente del tipo zapper e interattivo. A partire dal 2005 sono stati immessi sul mercato altri tipi di ricevitori come i ricevitori integrati (iDTV), e le schede DVB-T per PC. Nel mese di agosto 2011 la stima delle vendite complessive di ricevitori DTT venduti da febbraio 2004 ha oltrepassato i 55 milioni, secondo quanto indicato dal Rapporto DGTVi "Il mercato del digitale terrestre in Italia (GFK)" del dicembre 2011, di cui circa il 54,3% sono decoder digitali terrestri esterni e circa il 45,7% sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi.

24. Tenuto conto della completa adozione dello standard al livello europeo, dello sviluppo delle reti, nonché della circostanza che, con il processo di switch-off in corso, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono destinate entro giugno 2012 a sostituire completamente la trasmissioni in tecnica analogica, si ritiene che, dal punto di vista tecnologico, la piattaforma DTT sia "Consolidata".

B. Valutazioni di tipo economico.

25. La diffusione tra le famiglie italiane della piattaforma digitale terrestre è cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Digita ("Notizie e dati sul digitale terrestre dall'Italia e dall'estero", n. 34 - gennaio-febbraio 2012) il numero di famiglie al cui interno è presente almeno un decoder DTT è cresciuto

sensibilmente passando da 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 a 22,3 milioni di famiglie a fine 2011, con una penetrazione della piattaforma digitale terrestre dell'89,5%.

26. Secondo l'associazione DGTVi (IV Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa del maggio 2010), in Italia, la diffusione esclusiva della DTT sul televisore principale ha raggiunto a fine 2009 quota 9,5 milioni di abitazioni, pari al 39,4% del totale. Considerando però il numero di abitazioni in cui la DTT è presente su almeno un televisore, a fine 2009 la quota di penetrazione del digitale terrestre arriva al 63%, con 15,3 milioni di abitazioni e una crescita del 97%. Stando alle stime di Digital Monitor ("Wave 3a+3b 2011/2012 (dic/gen). Principali evidenze" di febbraio 2012), tra la fine del 2011e l'inizio del 2012 la penetrazione della televisione digitale terrestre ha raggiunto 22,3 milioni di famiglie toccando l'88,9% dell'universo famiglie. Inoltre, sempre secondo Digital Monitor, nello stesso periodo di riferimento la disponibilità di decoder DTT, sia esterni che integrati, è stimata in 39,1 milioni di televisori, ovvero pari all'82% del totale dei TV set (in leggero ridimensionamento a seguito della dismissione di vecchi tubi catodici non digitalizzabili), facendo del decoder DTT quello di impiego prevalente tra gli utenti muniti di decoder, con quasi il 34%.

27. L'offerta televisiva digitale terrestre disponibile sulla televisione digitale terrestre si compone attualmente di circa 50 programmi in chiaro. Oltre ai canali nazionali, analogici e digitali, appartenenti ai gruppi editoriali già presenti in ambiente analogico (RAI, RTI, Telecom Italia Media, Gruppo l'Espresso, Television Broadcasting System), l'offerta televisiva terrestre si compone anche di un numero crescente di programmi di fornitori di contenuti indipendenti. Esistono poi circa 550 operatori locali, generalmente verticalmente integrati, che offrono al pubblico un servizio diffusivo ambito regionale o provinciale.

28. Dal 2008 al 2010 i ricavi derivanti dalle offerte a pagamento destinate alla televisione digitale terrestre sono passati da circa 300 milioni di euro a più di 600 milioni di euro. Secondo i dati dell'Osservatorio Agcom - III trimestre 2011, la piattaforma digitale terrestre raccoglie, a fine 2010, il 47% delle risorse derivanti dalle offerte televisive a pagamento e l'evidente crescita dei ricavi registrata nel corso degli ultimi 4 anni indica un forte sviluppo della piattaforma, la quale con ogni probabilità continuerà a rafforzare la sua posizione nell'ambito delle offerte televisive pay destinate alla TV digitale terrestre. Con riferimento alla raccolta pubblicitaria, la progressiva sostituzione della tv analogica da parte del DTT comporterà probabilmente una pressoché totale traslazione dei ricavi della prima sulla seconda. I ricavi da tv gratuita consistono in oltre il 60% dei ricavi del settore televisivo.

29. Con riferimento alle offerte di prodotti audiovisivi aventi ad oggetto eventi delle competizioni assoggettate al Decreto, la piattaforma DTT genera, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, oltre il 20% dei ricavi, derivanti dalla cessione di pacchetti di diritti esclusivi e non esclusivi. In previsione della completa transizione delle reti terrestri a partire dal secondo semestre 2012 andranno attribuiti anche i ricavi degli organizzatori delle competizioni attualmente generati dalle reti analogiche e derivanti esclusivamente dalla cessione di diritti non esclusivi.

30. In considerazione della sua rapida crescita in termini diffusione e di ricavi, si ritiene che, da un punto di vista economico, la piattaforma digitale terrestre abbia superato la fase di "Avvio" e che a breve, a switch-off ultimato, raggiungerà una fase di piena "Maturità", divenendo la principale piattaforma digitale utilizzata dalle famiglie italiane.

Conclusioni sulla piattaforma DTT.

31. Considerati il livello di crescita attuale della piattaforma DTT e soprattutto la circostanza che tale standard è destinato a sostituire completamente la trasmissione in tecnica analogica a seguito dello switch-off nel giugno 2012, si ritiene che la piattaforma DTT sia una piattaforma "Consolidata" da un punto di vista tecnologico, e in fase di "Maturità" da un punto di vista economico. Di conseguenza, si ritiene di poter confermare la valutazione alla base della delibera n. 665/09/CONS nel senso che la piattaforma DTT costituisca una piattaforma non emergente.

QUESITO N. 1. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA CONFERMA DELLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE TERRESTRE COME NON EMERGENTE?

3.2. La piattaforma DTH.

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

32. All'inizio degli anni '90 il consorzio europeo DVB (Digital Video Broadcast) ha individuato quale standard per la piattaforma digitale satellitare (DTH, Direct To Home) lo standard aperto DVB-S (Digital Video Broadcast - Satellite). Tale standard è il più maturo tra quelli diffusivi pubblicati dal gruppo DVB ed è stato adottato per la diffusione satellitare praticamente a livello mondiale.

33. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard (DVB-S2), che rappresenta l'evoluzione migliorativa dello standard DVB-S. Tale standard, grazie all'utilizzo di tecniche più sofisticate di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso, risulta essere più efficiente del precedente ed è attualmente utilizzato sia per la distribuzione sia per la diffusione dei segnali video via satellite per una trasmissione più efficiente dei servizi diffusivi. Tale standard utilizza i codici a controllo di parità LDPC ("Low Density Parity Check") combinati con vari formati di modulazione (QPSK, 16APSK e 32APSK). L'adozione nel DVB-S2 di queste tecniche innovative di codifica e modulazione garantisce un aumento di capacità dell'ordine del 30% rispetto al DVB-S nelle stesse condizioni di trasmissione, in modalità CCM (Constant Coding & Modulation), ossia con parametri di trasmissione fissi.

34. Il mercato della capacità satellitare in Europa è dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al 90% del mercato. In particolare, la prima, dalla posizione orbitale 13° Est sull'arco equatoriale, mette in campo una flotta di 3 satelliti ad alta potenza denominati "Hot Bird", posiziona-

ti a costituire un cosiddetto "polo di ricezione diretta", mentre la seconda opera principalmente dalla posizione orbitale 19,2° Est.

35. L'offerta di servizi televisivi satellitari in Italia è fornita a pagamento dall'operatore SKY Italia e da altri piccoli operatori che forniscono offerte a pagamento, mentre Tivùsat, che è una piattaforma satellitare gratuita, oltre a replicare in versione integrale quasi tutta l'offerta digitale terrestre generalista, offre numerosi altri canali sia italiani che internazionali.

36. L'evoluzione della rete satellitare è avvenuta anche in termini quantitativi, come si evince considerando il numero di transponder utilizzati per la trasmissione dei programmi del bouquet a pagamento di SKY Italia, che attualmente diffonde i propri segnali da circa 25 transponder "Hot Bird"™ con un incremento pari a oltre il 20% rispetto al 2005. Attualmente si stima che, nel solo mercato italiano, siano presenti complessivamente oltre 7 milioni di ricevitori che possono ricevere le offerte DTH in modalità free o pay.

37. Tenendo conto dell'elevato grado di maturità raggiunto dallo standard, della sua diffusione a livello mondiale, nonché dello sviluppo dell'infrastruttura satellitare, si ritiene che la piattaforma satellitare possa considerarsi "Consolidata".

B. Valutazioni di tipo economico.

38. Per quanto riguarda lo sviluppo economico che ha caratterizzato la piattaforma satellitare, va ricordato che in Europa la piattaforma DTH è stata operativa sin dall'inizio degli anni '90 con numerose offerte (Canal+, TPS, BSkyB, etc.). La televisione digitale satellitare è stata la prima televisione digitale a diffondersi in Italia, grazie ai primi servizi a pagamento offerti dalle società Telepiù e Stream, quindi confluiti, a seguito della loro fusione nel 2003, in SKY Italia che, allo stato attuale, rappresenta il principale operatore a pagamento sulla piattaforma satellitare. Oltre alla pay-TV, la piattaforma satellitare vede la presenza di un gran numero di emittenti gratuite, sia nazionali che internazionali, nonché locali e di televendita.

39. Alla fine del 2008, 6 milioni di famiglie italiane utilizzavano principalmente la piattaforma satellitare per la visione di contenuti televisivi sia a pagamento sia free, secondo quanto riportato dal citato "IV Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa" di DGTVi. Nel 2010 tale dato è cresciuto fino a 8,7 milioni. In termini di penetrazione, la piattaforma satellitare rappresenta attualmente la seconda piattaforma televisiva in Italia. Considerando il primo accesso e valutando i dati relativi alla diffusione degli apparati per la ricezione della televisione satellitare, si ricava che circa il 35% delle famiglie italiane che hanno accesso alla TV utilizza tale piattaforma.

40. L'offerta di contenuti su piattaforma satellitare è articolata sia in offerte a pagamento, sia free. Per quanto riguarda le offerte a pagamento, l'offerta di SKY Italia comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei diversi pacchetti offre agli utenti la possibilità di acquistare anche singoli eventi in pay per view. I ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento su piattaforma satellitare appaiono abbastanza consistenti nel tempo, e nel 2010 rappresentano, come nel 2008, oltre il 90% di tutti i ricavi da pay tv, come evidenziato nella Relazione annuale dell'Autorità del 2011.

41. La piattaforma DTH costituisce la principale origine di ricavi per gli organizzatori della competizione, con un'incidenza superiore al 50% dei ricavi complessivi derivanti dalla commercializzazione di pacchetti di diritti esclusivi, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Peraltro, si rileva come il DTH sia l'unica piattaforma dove è attiva una specifica offerta in alta definizione di prodotti editoriali consistenti in immagini delle competizioni sportive oggetto del Decreto.

42. Anche la raccolta pubblicitaria su piattaforma satellitare, sebbene ben lontana dai valori della televisione analogica, ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni. Dal 2008 al 2010 la raccolta pubblicitaria destinata alla piattaforma satellitare è più che raddoppiata, stando alla Relazione annuale dell'Autorità del 2011, passando da 112 milioni di euro a circa 240 milioni di euro.

43. Per quanto riguarda le offerte gratuite, si è registrata una buona penetrazione da parte della piattaforma satellitare Tivù Sat della società Tivù S.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, costituita nel 2008, che trasmette, attraverso la flotta di satelliti Hot BirdTM, oltre la maggior parte dei canali nazionali diffusi sulla piattaforma digitale terrestre, anche altri canali italiani e internazionali, la cui fruizione è subordinata al possesso di una smart card e un decoder in grado di decriptare il sistema di accesso condizionato utilizzato da Tivù Sat.

44. In considerazione dell'elevata diffusione che la televisione satellitare ha raggiunto nell'ambito delle famiglie italiane che hanno accesso alla Tv, nonché dei ricavi, sia da pay tv sia da raccolta pubblicitaria, che tale piattaforma è stata in grado di generare, si ritiene che la piattaforma satellitare abbia raggiunto un elevato grado di "Maturità".

Conclusioni sulla piattaforma DTH.

45. Il livello di sviluppo tecnologico, che vede uno standard maturo, nonché l'evoluzione delle reti, portano a concludere che la piattaforma DTH possa essere considerata "Consolidata". Inoltre, dato il tasso di penetrazione della piattaforma appare evidente che il DTH costituisca una piattaforma "Matura" dal punto di vista economico. Pertanto, si ritiene di poter confermare la valutazione alla base della delibera n. 665/09/CONS nel che la piattaforma DTH costituisca una piattaforma non emergente.

QUESITO N. 2. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA CONFERMA DELLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA SATELLITARE COME NON EMERGENTE?

3.3. La piattaforma della TV su IP.

46. Rispetto all'indagine conclusasi con la delibera n. 665/09/CONS, che aveva portato ad individuare nella WEB TV e nella IPTV due piattaforme distinte, in considerazione del fatto che la prima si basa sulla distribuzione dei contenuti mediante una rete di accesso "aperta" e dunque indipendente dalla rete dell'operatore di telecomuni-

cazioni, diversamente da quanto avviene per la seconda, dopo l'operatore esercita anche un controllo sui contenuti trasmessi, va preso atto che negli ultimi due anni le modalità attraverso le quali l'utente può accedere ai servizi televisivi sfruttando i sistemi trasmissivi basati sul protocollo IP si sono fortemente evolute. Ormai è infatti piuttosto diffusa la fruizione da parte dell'utente di una pluralità di offerte televisive utilizzando dispositivi disparati, dal televisore connesso alla rete (connected *tv)*, al tablet, al blu-ray, alla consolle. La figura seguente riporta le stime di modalità di utilizzo della connessione a internet evidenziando la costante incidenza di contenuti audiovisivi.

Figura 1 - Modalità di uso del traffico IP (Fonte Cisco VNI)

47. La compresenza di contenuti offerti da operatori tradizionali e dai cd. operatori over-the-top accessibili dal medesimo dispositivo ha finito con l'annullare la percezione della diversità dei servizi agli occhi dell'utente televisivo con accesso alla banda larga o ultra larga (NGN e NGAN), potendo egli navigare da un contenuto all'altro secondo i percorsi offerti dalle guide ai programmi (EPG) sui decoder o dalle interfacce (come i Widget o le *App)* dei dispositivi che vi danno accesso.

48. Se molteplici sono le porte di accesso ai contenuti in rete, tanto da rendere indifferente il dispositivo impiegato dall'utente, appaiono altresì attenuarsi le differenze in termini qualitativi delle tecnologie che sono alla base dei servizi offerti da parte degli operatori che utilizzano il protocollo IP per veicolare i contenuti audiovisivi e che hanno portato l'Autorità, nel 2009, ad individuare due piattaforme distinte. Tra la IPTV, che è trasmessa su una rete a banda larga privata (cd. managed) controllata direttamente dal service provider (TelCo o broadcaster) e che quindi garantisce direttamente la qualità del servizio (QoS), e la WEB TV, che è trasmessa sulla rete internet "aperta" (cd. unmanaged) e che dunque non può essere controllata direttamente dal service provider ma offre la QOS su base "best effort", si colloca ora la televisione over-the-top (OTT-TV) che, pur trasmettendo sulla rete aperta, è in grado di garantire livelli adeguati di QoS tramite gli accorgimenti tecnologici del content delivery network (CDN) che l'utente percepisce come analoghi a quelli della IPTV.

49. Quanto ai contenuti trasmessi in rete, in tutti e tre i casi menzionati - IPTV, WEB TV e OTT-TV - si tratta sia di palinsesti, e dunque di trasmissioni lineari, sia di contenuti accessibili su richiesta dell'utente, e tra questi sia in modalità VOD, accedendo a singoli contenuti disponibili in un catalogo, che catch-up per vedere contenuti trasmessi originariamente in modalità lineare. Nel panorama dei contenuti accessibili appare tuttavia di gran lunga prevalente l'offerta non lineare, più rispondente alle esigenze dell'utente del consumare "everywhere and anytime", come peraltro evidenziato dall'Autorità nel Libro bianco sui contenuti pubblicato nel gennaio 2011, in quanto consente all'utente di richiedere contenuti televisivi specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in qualsiasi momento lo desideri. Le interfacce di navigazione tra i contenuti, che lasciano all'utente la possibilità di scegliere oltre il tipo di contenuto anche l'operatore che lo rende disponibile, hanno creato le condizioni per porre le singole offerte in competizione tra loro, diventando indifferente, agli occhi dell'utente, la modalità originaria di veicolazione del contenuto medesimo.

50. Il venir meno di rigide distinzioni tra le modalità di accesso ai contenuti, dei livelli di qualità del servizio e delle tipologie di offerta dei contenuti, fa propendere per un esame unitario dei diversi servizi televisivi veicolati attraverso la rete IP, che saranno di seguito considerati nell'ambito di un'unica piattaforma, quella della TV su IP.

Figura 2 - Dati utilizzati per contenuti video (fonte Cisco VNI)

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

51. Nello scenario complessivo della televisione su protocollo IP, la IPTV si configura come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dagli stessi operatori di telecomunicazioni che forniscono il servizio di connessione. Pertanto, per l'IPTV non esiste uno

standard aperto ed ogni operatore utilizza uno standard proprietario.

52. I segmenti di rete utilizzati per le trasmissioni IPTV sono la rete di accesso, la rete backbone e la Content Delivery Network (CDN), la quale include i Content Delivery Server, in cui risiedono i contenuti da erogare, che possono essere distribuiti a livello territoriale fino al singolo Point of Presence (PoP). Grazie a questi server è possibile tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di commercio elettronico e di fatturazione. Inoltre, a differenza della televisione satellitare e digitale terrestre, l'IPTV è in grado di consentire agli utenti finali di fruire di servizi accessibili su richiesta in modalità unicast di video-on-demand (VOD), essendo la rete IP caratterizzata da un "canale di ritorno" grazie al quale gli utenti possono trasmettere informazioni oltre che riceverle attraverso set-top-box proprietari. A tal fine è necessario disporre di una connessione internet a banda larga, grazie alla quale sarà possibile ridurre al minimo il rischio delle improvvise interruzioni del segnale audiovisivo che invece caratterizza i collegamenti a banda stretta.

53. I servizi televisivi offerti dagli operatori IPTV sono stati sempre fortemente concentrati nelle principali aree metropolitane, dove gli stessi avevano sviluppato la propria rete. Dal 2004, Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV, ha esteso la copertura di rete, e dunque l'offerta IPTV, ad un maggiore numero di città, così come anche le altre reti IPTV possono coprire la maggior parte dei capoluoghi italiani, le periferie e le aree ad elevata densità abitativa, tanto da raggiungere una copertura compresa tra circa il 30% ed il 50% della popolazione, pur se con una ridotta penetrazione tra gli utenti.

54. L'evoluzione tecnologica per la IPTV segue di pari passo l'evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Mentre le prime offerte IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb ha offerto sin da subito anche accessi in fibra ottica), attualmente la soluzione tecnologica utilizzata per l'accesso è l'ADSL2 e ADSL2+ (ULL o meno) e solo limitatamente la fibra ottica (FTTH), mentre le prestazioni tipiche della cd. banda ultra larga sono affidate alle reti NGAN (Next Generation Access Network). In ogni caso, l'evoluzione dei servizi IPTV è direttamente imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale gli stessi sono veicolati. L'elemento distintivo della IPTV appare pertanto dato dal protocollo IP e dalle mature soluzioni tecnologiche proprietarie basate su tale protocollo e non dalla tecnologia della rete sottostante.

55. Al versante opposto del panorama dei servizi televisivi fruibili su protocollo IP si pone la WEB TV, che consente la fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete IP aperta, senza il supporto di software specifici né di decoder, se non dei normali player per la visualizzazione di contenuti media disponibili e tecnologicamente consolidati da tempo (per esempio, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, etc.). Il fatto che l'accesso ai contenuti si basi su di una rete di accesso "aperta", cioè indipendente dalla rete dell'operatore di telecomunicazioni, non rende possibile per quest'ultimo l'esercizio del controllo sui contenuti erogati, diversamente da quanto accade per la IPTV.

56. L'accesso ai servizi di WEB TV può avvenire in download, nel senso che il contenuto è visualizzato dopo essere stato scaricato localmente sul proprio computer, o in modalità streaming (ad es. YouTube, sezioni multimedia di Corriere.it e Repubblica.it, etc.), con palinsesti lineari oppure on-demand (es. Cubovision di Telecom Italia), in forma gratuita o a pagamento. Le tecnologie trasmissive relative al download ed allo streaming sono da ritenersi mature e ben consolidate, e presenti da numerosi anni. I contenuti erogati possono essere prodotti professionalmente oppure generati direttamente dagli utenti (c.d. User Generated Content).

57. Per quanto riguarda i terminali riceventi, la fruizione dei contenuti della WEB TV in modalità streaming viene effettuata tramite software scaricabili da rete. I protocolli utilizzati sono quelli standard e consolidati oramai da tempo nel mercato (per esempio RTP, RTSP), usati per trasportare lo stream nei vari formati (MPEG2, MPEG-4, etc.).

58. In via mediana tra la IPTV e la WEB TV si pongono i servizi OTT, che consistono nella distribuzione di contenuti di diverso tipo, inclusi quelli tipicamente televisivi (OTT-TV), con servizi offerti non di tipo walled-garden come nel caso della IPTV, tramite connessione a banda larga su reti aperte, accessibili direttamente attraverso l'apparato televisivo domestico e/o anche attraverso una molteplicità di device (quali smart-tv, consolle, tablet *etc)* con una adeguata Quality of service (QoS). Questi servizi ibridi broadcast/broadband, che sono erogati attraverso internet "bypassando" gli operatori televisivi e di tlc (per estensione di imprese over-the-top si parla anche per indicare le più grandi Internet company), hanno attualmente un impatto limitato nel mercato televisivo italiano, ma si prevede un certo sviluppo nei prossimi anni. La naturale evoluzione di tale modalità di fruizione sarà quella di migrare sempre più verso lo schermo televisivo.

59. Per la fruizione dei contenuti televisivi offerti dai servizi OTT, a partire dal 2009 sono stati resi disponibili sul mercato dispositivi ibridi Internet-enabled, tali da consentire tramite l'apparecchio televisivo la fornitura e l'integrazione di offerte TV digitali tradizionali lineari e servizi web-based su richiesta (OTT-TV). Tale tipo di accesso tramite apparati televisivi avanzati con connessione internet viene comunemente chiamato Internet Enabled Tv (o connected *tv)*. I maggiori costruttori di televisori hanno lanciato sul mercato diversi modelli di televisori Internet Enabled che sul retro del televisore presentano, oltre al normale ingresso di antenna, anche una porta Ethernet per collegarsi alla rete internet. Il normale telecomando del televisore possiede un tasto WEB che fa apparire sul display del televisore i widget - le interfacce grafiche, solitamente icone, che permettono tramite l'utilizzo del telecomando di accedere e visualizzare contenuti disponibili su internet e di fruire di alcuni contenuti memorizzati su particolari siti web - selezionabili ed attivabili direttamente sullo schermo tramite i tasti direzionali del telecomando del televisore. Il collegamento alla rete internet può avvenire con diverse interfacce aggiunte esternamente come modem ADSL, o un adattatore wireless WiFi collegato a un modem ADSL. Questo sistema

permette di accedere a un canale nell'area web, così come il tuner di ricevitori radio o tv permettono l'accesso alle frequenze.

60. Mentre nel caso della WEB TV la distribuzione del servizio è solitamente realizzata su base "best effort" con impossibilità di garantire un'adeguata QoS, le OTT-TV riescono a garantire livelli adeguati di QoS tramite accorgimenti tecnologici come le content delivery network (CDN). La CDN è infatti in grado di assicurare una migliore qualità del servizio attraverso un sistema di server collegati in rete attraverso internet che collaborano in maniera trasparente, per distribuire contenuti, specialmente contenuti multimediali di grandi dimensioni in termini di banda, agli utenti finali, al fine di ottimizzarne il processo di trasmissione. L'obiettivo di una CDN è di instradare una richiesta di contenuto sul nodo che viene individuato anche geograficamente come ottimale e rendere disponibili i contenuti in modo più efficiente. In tale modo i servizi che utilizzano questo tipo di architetture di rete danno vita a nuove forme di offerte di OTT-TV con qualità del servizio comparabili con quelle "managed" della IPTV.

61. Esistono allo stato attuale tecnologie proprietarie per i servizi di OTT-TV, ma recentemente è stato anche definito uno standard (ETSI, luglio 2010) denominato HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband *TV)* in grado di combinare servizi televisivi diffusivi (DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi (connected *tv)* e/o set-top-box. Un primo sviluppo delle offerte "ibride" di OTT-TV vede già impegnati alcuni broadcaster europei (in particolare Francia, Germania e Spagna) con alcune sperimentazioni di servizi interattivi erogati via internet su televisori connessi in standard HbbTV. Per esempio il broadcaster di servizio pubblico francese France Télévisions ha annunciato il prossimo lancio di servizi interattivi Internet-delivered attraverso la piattaforma digitale terrestre. Utilizzando lo standard HbbTV, il gruppo offrirà l'accesso ai portali Web dei canali France 2 e France 4, che contengono servizi di informazione, servizi meteo, funzionalità di social networking e accesso alla EPG. Servizi HbbTV sono già stati lanciati, oltre che da France Télévisions, anche in Germania, tra gli altri, da ARD, ZDF e Pro7 .

62. In considerazione di una certa evoluzione della tecnologia per le varie forme di TV via IP, legate in particolare allo sviluppo delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni tecnologiche relative ai servizi OTT-TV, si ritiene che — in generale — la piattaforma della TV su IP, complessivamente intesa, si trovi in fase di "Transizione", sotto il profilo tecnologico.

B. Valutazioni di tipo economico.

63. Per quanto riguarda lo sviluppo della TV su IP in termini economici, la prima offerta di IPTV in Italia è stata quella di Fastweb nel 2001, alla quale si sono aggiunte successivamente le offerte IPTV di Telecom Italia (2007) e di Wind/Infostrada. A fine 2008 si sono registrati circa 500 mila utenti, pari al 2% delle famiglie italiane che hanno accesso alla TV. Tale valore nel 2009 ha registrato una crescita fino a 560 mila utenti, per poi calare nuovamente nel 2010 a 530 mila utenti, con stime del 2011 in ulteriore ribasso.

64. A differenza di quanto accade per le piattaforme digitale terrestre e satellitare, i provider di IPTV, fatta eccezione per i contenuti offerti in VOD, non dispongono di una propria programmazione di tipo *premium*, ma hanno concluso accordi con gli operatori Sky Italia e Mediaset per offrire ai propri utenti la possibilità di sottoscrivere i pacchetti *premium* che tali operatori propongono sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare).

65. Dal punto di vista dei ricavi, la dinamica di crescita della IPTV in Italia è piuttosto modesta. Da un lato, questo servizio è spesso venduto in bundle con i servizi di telefonia, per cui la corretta attribuzione della quota di ricavi imputabile al servizio IPTV all'interno della spesa complessiva dell'utente non sempre risulta agevole. Per altro verso, le fonti di ricavo della IPTV sono limitate: in quanto piattaforma chiusa ed a pagamento, i ricavi derivano prevalentemente dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in VOD. In ogni caso, dal 2008 al 2010, i ricavi della IPTV sono cresciuti da 30 milioni di euro a 38 milioni (Osservatorio Agcom - III trimestre 2011), corrispondenti a poco più dell'1% dei ricavi complessivi da pay tv. Per quanto possano esservi fenomeni di sottostima del valore complessivo del mercato, si può comunque sostenere che, sotto il profilo di mercato, l'IPTV risulta caratterizzata da un basso livello di penetrazione in termini di utenti e da una incidenza marginale nell'ambito del mercato delle offerte televisive a pagamento. Il perdurare di tale condizione e le stime in ribasso per il 2011, inducono a considerare l'IPTV non in una fase declinante, circostanza peraltro avvalorata dalla prossima cessazione del servizio da parte del principale operatore.

66. Quanto all'accesso ai servizi televisivi su protocollo IP, essendo necessario disporre di banda larga, va sottolineato come la possibilità di fruire di tali servizi audiovisivi riguarda circa un terzo delle famiglie italiane. Stando alle stime di Digital Monitor ("Wave 3a+3b 2011/2012 (dic/gen). Principali evidenze" di febbraio 2012), a fine 2011 risultano circa 3,2 milioni di famiglie dotate di una "connected tv", di cui 2,6 milioni con contestuale collegamento alla banda larga. Il bacino potenziale è ancora più vasto, a metà 2011, si stima che siano oltre 13 milioni le famiglie che dispongono di un collegamento a banda larga di linea fissa, come mostrano i dati dell'Osservatorio Banda Larga (giugno 2009). Tuttavia, va considerato che non necessariamente tutte queste famiglie utilizzano tali servizi, i cui ricavi sono pertanto difficili da quantificare. Infatti, la natura ibrida degli OTT, che offrono contenuti audiovisivi integrati con una molteplicità di servizi (social network, news …) non consente di effettuare una scorporazione netta di quelli derivanti unicamente dall'offerta di prodotti audiovisivi. Peraltro, la facoltà di disporre di contenuti audiovisivi via web su differenti device, conferma lo stato avanzato di sviluppo economico di tale piattaforma. Inoltre, la fase di transizione come sopra rilevata di alcune componenti tecnologiche della TV su IP, comporta essa stessa un incremento del potenziale numero di utenti e dei relativi ricavi.

67. Con specifico riferimento ai prodotti audiovisivi consistenti in eventi sportivi oggetto del Decreto, si rileva come l'incidenza di ricavi diretti sia molto ridotta in considerazione della prevalenza di offerte non esclusive e

talvolta gratuite su questa piattaforma. Inoltre i diritti per la IPTV sono stati spesso inclusi come accessori all'interno di pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali il DTT e il DTH.

68. In ragione delle considerazioni appena esposte, si valuta che la piattaforma della TV su IP, complessivamente intesa, sia da considerare "Matura" dal punto di vista economico.

Conclusioni sulla piattaforma della TV su IP.

69. Se per un verso per l'IPTV è rilevabile la maturità raggiunta dalle tecnologie trasmissive utilizzate, fatto salvo lo sviluppo derivante dall'evoluzione verso prestazioni tipiche delle reti a banda ultra larga (NGN e NGAN), per i servizi offerti sulla rete aperta, sia unmanaged (WEB *TV)* che per certi versi managed (OTT-TV) si assiste ad una certa "Transizione" dal punto di vista tecnologico.

70. Sul piano economico, la diffusione dell'IPTV nel mercato italiano sembra volgersi verso una fase declinante, mentre l'elevato tasso di penetrazione dei servizi televisivi web-based e di utilizzo da parte dell'utenza, inducono a ritenere che essi non siano più in fase di "Avvio".

71. Alla luce delle suesposte considerazioni di carattere tecnologico ed economico, si ritiene che per la piattaforma della TV su IP come sopra configurata – sia pure con le precisazioni e le valutazioni prospettiche rappresentate – non siano allo stato individuabili le condizioni tipiche della piattaforma emergente.

QUESITO N. 3. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELLA TV SU IP COME PIATTAFORMA NON EMERGENTE?

3.4. La piattaforma "wireless" per le reti mobili (GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE).

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

72. La distribuzione di contenuti multimediali e informativi di vario genere, come trasmissioni televisive e video (spot), sport, magazine, cinema, reality show, entertainment su piattaforma "wireless" per le reti mobili, avviene attualmente grazie alle tecnologie GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. Esse non consentono una trasmissione di tipo diffusivo, in quanto il mezzo non è puramente broadcasting, ma la comunicazione tipicamente di tipo unicast consente agli utenti di fruire dei cosiddetti contenuti on-demand.

73. I protocolli utilizzati sono quelli standard e consolidati oramai da tempo sul mercato (es. RTP, RTSP, etc.) usati per trasportare lo stream nei formati MPEG-4. Inoltre, le piattaforme di erogazione dei servizi supportano numerosi applicativi, al fine di garantire la compatibilità con un parco terminali più ampio possibile (per esempio Windows Media Player, Quick Time, Real Player etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo live che registrati, ma anche protetti tramite l'inserimento del Digital Rights Management (DRM) e del Conditional Access (CA). I servizi UMTS contano attualmente su di una copertura estesa (oltre 80% della popolazione), ed è oramai in fase di forte sviluppo la tecnologia HSDPA. I terminali riceventi coincidono con i terminali mobili per ciascun tipo di tecnologia utilizzata ed includono i rispettivi applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso. L'evoluzione della piattaforma wireless riguarda la fornitura di tali servizi tramite lo sviluppo della rete e delle tecnologie, ed in particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE).

74. Il sistema LTE (Long Term Evolution) o anche 4G, è la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare che nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a banda larga (Broadband Wireless Access) con velocità dell'ordine fino a 100Mbps. A fine 2011 si è conclusa in Italia l'asta pubblica per l'assegnazione delle licenze sulle frequenze destinate all'LTE. La tecnologia sarà sviluppata dai diversi operatori che hanno partecipato all'asta, i quali hanno già effettuato diverse sperimentazioni in varie città italiane. I prossimi operatori LTE hanno annunciato di voler lanciare il nuovo servizio commerciale nel 2012 anche se il lancio di massa è previsto nel 2013.

75. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma wireless per le reti mobili appare trovarsi in fase "Consolidata" essendo il suo sviluppo condizionato dall'evoluzione dei sistemi a banda larga (LTE) e delle relative infrastrutture di rete, più che sulle tecnologie trasmissive, che appaiono sufficientemente mature.

B. Valutazioni di tipo economico.

76. Lo sviluppo delle tecnologie a banda larga per la telefonia mobile ha consentito a un numero sempre maggiore di utenti di fruire dei servizi audiovisivi. A fine 2008 si registravano circa 30 milioni di utenti in grado di fruire di servizi broadband (UMTS/HSDPA), cresciuti ad oltre 34 milioni nel 2010 con stima di 36 milioni di utenti nel 2011, come evidenziato nella figura seguente.

Figura 3 – Utenti broadband mobile

Utenti
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2008 2009 2010 2011 (stima)

Fonte: Osservatorio Agcom (III trimestre 2011)

77. Stando ai dati forniti dagli operatori, le SIM attive nel traffico dati risultano pari a circa il 40% dei terminali. Solo una parte di tali utenti presumibilmente riceve regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile. Il dato di ricavi del 2010, pari a circa 2,5 milioni (2,3 nel 2008) evidenzia una linearità delle entrate derivanti dai soli prodotti audiovisivi. A tale dato si affianca tuttavia una crescita esponenziale del traffico dati generato da terminali mobili, dai 24 terabyte registrati nel 2008 ai 120 del 2010, derivante dall'utilizzo di rete broadband mobile per la ri-

cezione di servizi abitualmente forniti via reti broadband fisse, evidenziato nella Figura 4.

78. Occorre inoltre considerare elementi rilevanti quali la capacità delle connessioni mobili e le abitudini di consumo degli utenti. In Italia, si assiste ad un utilizzo delle connessioni mobili in luogo della connessione ad internet da rete fissa, sia tramite i terminali mobili, sia tramite le c.d. connect card, i cui utenti sono circa 6 milioni nel 2011. L'elevato tasso di penetrazione rende l'utilizzo di tali connessioni assimilabile alla fruizione di servizi e contenuti su internet tramite rete fissa, con gli opportuni adattamenti degli stessi ai formati dei terminali mediante la diffusione di applicazioni e widget, similmente a quanto avviene per i servizi OTT.

Figura 4 - Traffico dati broadband mobile

Fonte: Osservatorio Agcom (III trimestre 2011).

79. L'offerta di contenuti televisivi specifici disponibili per la piattaforma in esame presenta uno sviluppo poco costante, mentre è assai diffuso l'utilizzo per la fruizione di contenuti presenti su internet, ivi inclusi prodotti audiovisivi incorporati in servizi OTT. La crescita di traffico e di terminali evidenzia da un punto di vista economico il superamento della fase di "Avvio".

80. Per quanto riguarda l'offerta di diritti sportivi oggetto del Decreto, i diritti per il mobile costituiscono circa l'1% dei ricavi complessivamente generati dalla commercializzazione dei diritti su tutte le piattaforme, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Conclusioni sulla piattaforma Wireless su rete mobile.

81. Con riferimento alla piattaforma mobile wireless va considerato come la tecnologia ad esse connessa abbia ormai raggiunto una adeguata maturazione, pur se in costante sviluppo verso forme più evolute di trasmissione dei contenuti grazie alla maggiore ampiezza della banda disponibile, al miglioramento delle performance legate al trasferimento dei dati e all'evoluzione delle infrastrutture nel passaggio da reti 3G a 4G. Ad oggi tale piattaforma ha raggiunto un livello di penetrazione significativo di cui danno evidenza ricavi in continua crescita, tanto che rispetto alla valutazione effettuata con la delibera n. 665/09/CONS, si ritiene superata la fase di avvio dal punto di vista economico e che pertanto non debba più essere considerata piattaforma emergente.

QUESITO N. 4. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA WIRELESS SU RETE MOBILE COME PIATTAFORMA NON EMERGENTE?

3.5. La piattaforma DVB-H.

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

82. La piattaforma digitale terrestre in mobilità si basa sullo standard DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld). I lavori relativi alla definizione delle specifiche tecniche sono stati ultimati con la pubblicazione del relativo documento da parte dell'ETSI nel novembre del 2004. Nel 2008, la Commissione europea ha deciso di inserire lo standard DVB-H nell'elenco degli standard ufficiali dell'UE, al fine di promuovere l'offerta armonizzata di servizi di telecomunicazioni in tutta l'UE.

83. Grazie al carattere diffusivo (broadcast) del DVB-H, lo stesso contenuto può essere ricevuto contemporaneamente da un numero elevatissimo di utenti in mobilità, grazie all'uso integrato del protocollo IP, che rende possibile la trasmissione simultanea sullo stesso canale di pacchetti video (stream *DVB)* e di pacchetti dati sfruttabili da applicazioni presenti sul terminale ricevente (IP Datacast).

84. In alcuni paesi europei il lancio commerciale è stato effettuato mentre in altri paesi europei sono state effettuate prove e sperimentazioni. Si segnala però l'abbandono del servizio DVB-H da parte di alcuni operatori sia italiani sia europei. In termini prospettici si segnala l'evoluzione dello standard DVB-HS (Digital Video Broadcasting-Handheld Satellite) in banda S per utilizzo satellitare.

85. In Italia, le reti mobili DVB-H sono diventate operative a partire dalla metà del 2006 e comprendono sia impianti trasmissivi di tipo "tradizionale", analoghi a quelli utilizzati per le reti DTT, sia impianti secondari o "gap filler" che sono piccoli impianti con basse potenze dell'ordine di poche decine di Watt, isofrequenziali per permettere le coperture di determinate zone. Le reti DVB-H hanno presentato coperture abbastanza elevate (circa il 60-70% della popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate. Di conseguenza lo sviluppo di tali reti è stato significativo sia in termini di copertura raggiunta (sia indoor sia outdoor), sia per numero di infrastrutture.

86. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma DVB-H appare una piattaforma "Consolidata" basandosi su standard maturi.

B. Valutazioni di tipo economico.

87. Spostando l'attenzione su aspetti di natura economica, va sottolineato come, nonostante l'Italia sia stato il primo paese europeo a lanciare sul mercato servizi audiovisivi in standard DVB-H (maggio 2006), allo stato attuale non sono stati ancora raggiunti i risultati sperati. I dati a disposizione fanno altresì ritenere che i ricavi relativi alle offerte di servizi DVB-H mostrino un certo declino nel corso degli ultimi anni. Per esempio, nel periodo 2008-2009 per gli operatori dei telecomunicazioni attivi nelle offerte a pagamento su piattaforme mobili si evidenzia una riduzione del proprio peso relativo (-0,4%), come riportato nella Relazione annuale dell'Autorità (2010 e 2011). Si segnala infine Vodafone e Telecom Italia hanno cessato le proprie offerte su questa piattaforma alla fine del 2010.

88. Data la ridotta diffusione della piattaforma DVB-H tra la popolazione italiana e l'esiguità dei ricavi generati, se paragonati a quelli derivanti dalla piattaforme più tradizionali (digitale terrestre e satellitare), tale piattaforma appare in fase di "Declino" da un punto di vista economico.

89. Per quanto riguarda l'offerta di diritti sportivi oggetto del Decreto, i diritti per il DVB-H non risultano aver generato ricavi significativi, secondo le informazioni trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. I diritti per il DVB-H sono stati peraltro commercializzati come accessori ad altre piattaforme, come evidenziato dall'invito a offrire pubblicato sul sito internet della Lega.

Conclusioni sulla piattaforma DVB-H.

90. Con riguardo al DVB-H, l'analisi effettuata ha mostrato come tale standard trasmissivo sia caratterizzato da una tecnologia ormai "Consolidata", mentre la piattaforma appare in "Declino" in termini economici, né si prevedono cambiamenti nel breve/medio periodo, diversamente da quanto ipotizzato dall'Autorità con la delibera n. 665/09/CONS che dava atto di un certo fermento in termini economici che, invece, ha subito un'inversione di tendenza, dettata principalmente dalla forte concorrenza esercitata dalla piattaforma mobile, peraltro esercitata principalmente dai medesimi soggetti attivi sul DVB-H, ed in grado pertanto di determinare un forte grado di sostituibilità dell'offerta. Si ritiene pertanto che la piattaforma non debba più essere considerata emergente.

QUESITO N. 5. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA DVB-H COME PIATTAFORMA NON EMERGENTE?

4. Conclusioni.

91. La tabella che segue riporta una sintesi delle valutazioni di carattere tecnologico ed economico svolte in esito al presente procedimento istruttorio con riferimento alle diverse piattaforme per la diffusione di contenuti televisivi come sopra individuate:

PIATTAFORMA	ANALISI TECNOLOGICA	ANALISI ECONOMICA	EMERGENTE/NON EMERGENTE
DTT	CONSOLIDATA	MATURA	NON EMERGENTE
DTH	CONSOLIDATA	MATURA	NON EMERGENTE
TV SU IP	TRANSIZIONE	MATURA	NON EMERGENTE
WIRELESS MOBILE	TRANSIZIONE	MATURA	NON EMERGENTE
DVB-H	CONSOLIDATA	DECLINO	NON EMERGENTE

A seguito dell'analisi svolta, ai sensi dell'art. 14 del Decreto non appare individuabile, allo stato, alcuna piattaforma emergente;

Vista la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposta a consultazione pubblica la presente delibera che concerne l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito web dell'Autorità e, priva dell'allegato A, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 marzo 2012

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO- SAVARESE

12A03804

DELIBERAZIONE 8 marzo 2012.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia s.p.a., ai sensi della legge n. 248/2006, di cui al procedimento sanzionatorio n. 3/11/DIR. (Deliberazione n. 110/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio dell'8 marzo 2012;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 8, comma 1;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 648/09/CONS, recante «Modifica all'art. 12-*bis*, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità n. 25/07/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti»;

Vista la delibera n. 35/10/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto»;

Visto l'accordo quadro interoperatore del 14 giugno 2008;

Vista la circolare dell'11 ottobre 2010, recante «Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR»;

Vista la circolare del 27 ottobre 2010, recante «Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio»;

Vista la relazione dell'Ufficio rapporti tra operatori della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell'Autorità prot. n. 262/DIR/11 del 15 giugno 2011 e relativi allegati;

Considerato, nello specifico, che dalla documentazione istruttoria allegata alla suddetta relazione è emerso che, a partire dal 7 febbraio 2011, data di entrata in vigore delle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR:

I. Nei sistemi di Telecom Italia S.p.A. sono presenti delle anomalie che hanno portato la stessa, in qualità di donor, a scartare ingiustificatamente svariate richieste di portabilità successiva di GNR (gruppo a numerazione ridotta) viceversa soggette ad obblighi di portabilità, ai sensi della delibera n. 35/10/CIR (in particolare, sulla base delle specifiche tecniche concordate dagli operatori ed allegate alla circolare dell'Autorità dell'11 ottobre 2010, la portabilità del GNR corrisponde alla fattispecie dei «casi complessi» definita nella delibera n. 35/10/CIR);

II. Nei sistemi di Telecom Italia la notifica di «Rimodulazione DAC» è inviata il giorno successivo al controllo (ovvero a DAC-2 giorni solari) anziché entro DAC-3 giorni lavorativi come previsto dalle specifiche tecniche allegate alla Circolare dell'11 ottobre 2010;

III. La gestione delle richieste di prima portabilità per le linee ISDN multinumero da Telecom verso altro operatore è svolta secondo modalità non ottemperanti alle specifiche tecniche delle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, a causa di un disallineamento tra le informazioni sui numeri secondari inviate in fase di validazione dell'ordine e quelle inviate in fase di espletamento (ciò dovuto, a quanto emerso dall'istruttoria, ad un disallineamento tra le informazioni presenti nel database commerciale e quelle presenti nel database di rete di Telecom Italia e comporta disservizi per l'operatore recipient);

Visto il verbale di accertamento n. 3/11/DIR del 25 luglio 2011, allegato alla contestazione n. 3/11/DIR, con il quale si è accertata a carico della società Telecom Italia S.p.A. la violazione, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/2003, di parte (mancata gestione automatica degli ordinativi di NP afferenti a GNR, invio delle notifiche di rimodulazione della DAC oltre il termine temporale previsto dalle specifiche tecniche, errata comunicazione delle numerazioni aggiuntive nei casi di prima portabilità di numerazioni ISDN) delle procedure di portabilità del numero su rete fissa per numeri geografici di cui all'art. 5 della delibera n. 35/10/CIR in combinato disposto con l'Allegato n. 2 alla medesima delibera, nonché con le circolari applicative dell'11 e 27 ottobre 2010;

Visti gli atti e le relazioni del Responsabile del procedimento, Avv. Luigi Marotta, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamata negli atti di contestazione e nei verbali di accertamento n. 3/11/DIR;

Viste le segnalazioni di Wind Telecomunicazioni S.p.A. del 23 settembre 2011, 7 ottobre 2011 e 13 febbraio 2012; le segnalazioni di Fastweb S.p.A. del 10 ottobre e 4 novembre 2011; le segnalazioni di Vodafone del 25 novembre e 20 dicembre 2011;

Udita la società Telecom Italia in data 29 settembre 2011;

Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 3/11/DIR;

Considerato quanto segue:

I. Il procedimento sugli impegni

In data 25 agosto 2011, Telecom ha presentato all'Autorità una proposta preliminare di impegni.

Tale proposta di impegni contiene, oltre ad una conferma della cessazione della condotta contestata, l'adozione delle seguenti misure:

I. Predisposizione di procedure manuali di backup che possono essere usate dagli OLO in caso di eventuali temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici di Telecom, al fine di dare comunque corso alla richiesta di NP per i multinumero ISDN nei tempi e nei modi previsti dalla delibera n. 35/10/CIR; ove necessario, saranno pertanto aggiornate e comunicate agli operatori le procedure manuali adottate sinora;

II. Istituzione di un'Unità di monitoraggio interna – costituita da 4 membri, uno della Direzione affari regolamentari, uno nominato dalla Direzione compliance, uno nominato dalla Business Unit National Wholesale Services ed uno nominato dall'Autorità – con il compito di vigilare sul rispetto degli impegni. Tale unità di monitoraggio, che sarà istituita per un periodo di 3 anni, effettuerà degli incontri bimestrali con le seguenti finalità in merito ai suddetti impegni:

in caso di anomalie, esaminare le cause delle stesse, anche attraverso analisi congiunte con gli altri operatori eventualmente coinvolti;

rappresentare il punto di contatto con gli operatori e l'Autorità al fine di gestire eventuali anomalie che siano state segnalate;

sulla base di tali segnalazioni, avviare una istruttoria interna ed intervenire con proprie direttive nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità alle regole;

III. Introduzione di un sistema di reporting bimestrale, da inviare all'Unità di monitoraggio interna sulla NP, sull'andamento delle richieste NP andate a buon fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con le relative causali). Telecom Italia si impegna a predisporre un report annuale contenente i risultati dei report bimestrali, da sottoporre all'Unità di monitoraggio interna sulla NP. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ne faccia richiesta, Telecom Italia si impegna a trasmetterle i suddetti report.

La società si è impegnata a dare attuazione alle misure ivi contenute entro il termine di 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità degli impegni.

Nella seduta del 17 novembre 2011 il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica con una valutazione di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni presentata da Telecom Italia con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 3/11/DIR, autorizzando la sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS.

Hanno partecipato alla consultazione pubblica, avviata il 25 novembre 2011, Vodafone Omnitel N.V., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP).

Nel corso della consultazione pubblica le parti rispondenti hanno, con riferimento agli impegni, segnalato le seguenti criticità:

Impegno I

Si ritiene che Telecom dovrebbe, innanzitutto, impegnarsi a minimizzare i casi di malfunzionamento e che i costi connessi alla soluzione di back-up (che comporterà anche per gli OLO l'implementazione di processi *ad hoc*) non debbano ricadere sugli OLO, così come i costi connessi ad eventuali azioni di caring o risarcimento del danno, subito dai clienti, in casi di malfunzionamento. Un operatore lamenta che nell'iniziale formulazione di tale impegno non sono specificate né le modalità né le tempistiche attuative. Al riguardo l'operatore ritiene che occorra definire un termine finale della suddetta procedura di back-up, atteso che qualsiasi procedura manuale comporta ulteriori attività, inefficienze e costi a carico degli operatori interconnessi. L'ambito di applicazione dell'Impegno I dovrebbe essere esteso a tutte le criticità segnalate all'Autorità, a partire dall'entrata in vigore della delibera n. 35/10/CIR, essendo attualmente limitato alle sole problematiche degli ISDN multi-numero.

Impegno II

Più operatori ritengono che l'Unità di monitoraggio dovrebbe essere aperta alla partecipazione degli OLO, che hanno formalmente lamentato criticità in tema di NP, e non solo a Telecom e all'Autorità. Si propone una periodicità degli incontri mensile, invece che bimestrale, e che gli incontri vengano verbalizzati, con verbale sempre accessibile agli OLO. Tale unità di monitoraggio dovrebbe predisporre periodicamente un report accessibile all'Autorità, a Telecom e agli OLO richiedenti. Un operatore richiede che la tempistica per l'individuazione delle cause e delle soluzioni delle anomalie che dovessero verificarsi non sia superiore a 30 giorni solari dall'apertura della segnalazione. Telecom dovrebbe, altresì, di sua iniziativa e tempestivamente, segnalare agli OLO le problematiche di volta in volta riscontrate, anche in assenza di segnalazioni. Un operatore richiede, altresì, di prevedere un sistema dedicato di assurance o di punti di contatto di escalation per la risoluzione tempestiva di mancate configurazioni di rete che generano disservizi per i clienti (backlog scaduto in lavorazione).

Impegno III

Alcuni operatori ritengono che detto obbligo di reporting sia già previsto dall'art. 2 della delibera n. 62/11/CIR e pertanto non costituisca un Impegno in senso stretto. Indipendentemente dall'impegno in oggetto e nell'ottica della trasparenza, un operatore ritiene che Telecom do-

vrebbe comunque divulgare, con reportistica bimestrale e mensile, tali dati sulla NP all'Autorità e agli OLO, ad esempio attraverso il proprio portale Wholesale. Viene proposto che, in considerazione dell'elevato numero di rimodulazioni della DAC inerenti il processo di NP pura, Telecom si impegni ad includere tale dato (numero di richieste di rimodulazione della DAC, indicazione delle specifiche causali tecniche, etc.) nel report bimestrale e annuale, da sottoporre alla vigilanza dell'istituenda Unità di Monitoraggio. Alcuni OLO lamentano che il reporting bimestrale «interno» si limita al tracciamento dei KO degli ordini senza considerare i KO inviati al di fuori di quanto previsto dagli SLA ed dati sulla rimodulazione della DAC.

Proposta di impegno aggiuntivo

Alcuni operatori hanno proposto una integrazione degli impegni, al fine di prevedere anche il divieto per Telecom di effettuare più di una rimodulazione DAC per singolo ordine e l'introduzione di penali specifiche nel caso in cui il medesimo ordine fosse soggetto a rimodulazioni multiple.

II. La proposta definitiva di impegni

Ad esito della consultazione pubblica, in data 24 gennaio 2012 Telecom ha presentato, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS, le proprie controdeduzioni alle riportate osservazioni avanzate dagli operatori e in data 27 gennaio 2012 e 2 marzo 2012 la società ha modificato gli impegni, proponendone una seconda versione (Allegato 1) ed un ulteriore integrazione (Allegato 2).

Nel seguito, si riportano le più significative osservazioni di Telecom Italia.

Impegno I

Telecom Italia conferma il proprio impegno a minimizzare i malfunzionamenti dei sistemi informatici e si dichiara disponibile a modificare la propria proposta in modo da minimizzare le attività operative manuali a carico degli OLO, in modo da ridurre l'incidenza dei relativi costi sugli stessi. Al contempo, non ritiene condivisibile, anche perché non previsto dal vigente quadro regolamentare, la richiesta di remunerare gli OLO per i costi sostenuti in termini di work around o di eventuali azioni di caring o risarcimento del danno subito dai clienti a causa del momentaneo non funzionamento di sistemi della società.

Impegno II

Telecom Italia accoglie la proposta di prevedere una frequenza mensile (e non bimestrale) degli incontri e di rendere accessibili a tutti gli OLO gli atti di tale Unità di monitoraggio. Sottolinea, rispondendo ad un operatore che aveva lamentato la limitatezza dell'ambito di applicazione degli impegni, che oltre ai disservizi su linee ISDN l'Unità di Monitoraggio si occupa di tutte le possibili casistiche di disservizi riscontrabili nel processo di NP. Si dichiara disponibile a definire, nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio stesso, obblighi e tempi di risoluzione delle anomalie che si dovessero presentare.

Impegno III

Telecom Italia non concorda sul fatto che l'impegno sia ridondante, in quanto la società intende dettagliare il report in modo da fornire indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalla normativa vigente e che, tenendo in conto le esigenze degli operatori, consentano un'immediata identificazione di eventuali anomalie sulle richieste scartate. Si dichiara disponibile ad includere nell'attività di reporting i dati relativi a richieste di NP per le quali la stessa abbia chiesto la rimodulazione della DAC ed eventuali KO inviati fuori SLA.

Introduzione di un quarto impegno

Telecom Italia non ritiene, nell'immediato, applicabile quanto richiesto in merito all'introduzione di specifici SLA e penali inerenti le rimodulazioni della DAC. Tuttavia, la società, con la nota del 2 marzo 2012, si impegna a svolgere un continuo monitoraggio delle cause che generano la rimodulazione della DAC al fine di individuare prontamente eventuali fenomeni di aumento anomalo del tasso di rimodulazione e rimuoverne le cause, in concerto anche con le indicazioni che possono emergere nell'Unità di monitoraggio. L'esito di tali attività sarà parte integrante della reportistica prevista per l'Unità di Monitoraggio.

In sintesi, la proposta definitiva di impegni, come descritta nelle due note del 27 gennaio 2012 e del 2 marzo 2012, integra la precedente sui seguenti aspetti:

a) Impegno I. Individua le modalità attuative dell'Impegno e una casistica degli eventi gestibili manualmente; prevede l'impegno a meglio dettagliare, in accordo con gli operatori, tali modalità attuative, al fine di minimizzare le attività operative manuali a carico degli OLO accollandosi il più possibile le manualità che possono generarsi;

b) Impegno II. Prevede che gli atti dell'Unità di monitoraggio saranno resi accessibili a tutti gli OLO nel rispetto della tutela dei dati dei singoli operatori; prevede una periodicità mensile degli incontri dell'Unità, piuttosto che bimestrale; si dichiara disponibile a definire, nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio stesso, obblighi e tempi di risoluzione delle anomalie che si dovessero presentare (laddove nella prima versione detta Unità era solo deputata all'analisi delle anomalie senza alcun potere/obbligo di intervento);

c) Impegno III. Include nell'attività di reporting i dati relativi a richieste di NP per le quali la stessa abbia chiesto la rimodulazione della DAC ed eventuali KO inviati fuori SLA;

d) Impegno IV. Può intendersi come un impegno aggiuntivo e prevede un continuo monitoraggio delle cause che generano la rimodulazione della DAC al fine di individuare eventuali fenomeni di aumento anomalo del tasso di rimodulazione e rimuoverne le cause, di concerto anche con le indicazioni che possono emergere nell'Unità

di monitoraggio. L'esito di tali attività è parte integrante della reportistica prevista per l'Unità di Monitoraggio (di cui all'Impegno *III)*.

III. Valutazioni degli impegni

III/a. Della cessazione della condotta contestata

L'art. 12-*ter* del Regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Ciò premesso, prima di procedere all'analisi degli impegni, come modificati da Telecom, si ritiene opportuno richiamare l'attività istruttoria svolta ai fini della verifica suddetta.

A tal proposito, occorre considerare gli accertamenti che l'Autorità ha compiuto in due fasi separate, precedente e successiva la consultazione pubblica.

A. Fase precedente la consultazione pubblica

Con riferimento al primo periodo, in considerazione del fatto che la proposta di impegni preliminare è stata presentata in data 25 agosto 2011, l'accertamento della cessazione si è focalizzato sul periodo successivo a tale data, anche a seguito di due segnalazioni della società Wind Telecomunicazioni del 23 settembre e 7 ottobre 2011 e di due segnalazioni di Fastweb del 10 ottobre e 4 novembre 2011.

In merito alla segnalazione di Wind si rappresenta quanto segue.

Segnalazione inerente il non corretto utilizzo dei formati di comunicazione. Si richiama che l'uso di un non corretto formato di scambio delle informazioni tra operatori era stato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità. L'operatore ha sottoposto all'Autorità una serie di casi in cui vi sarebbe stata inottemperanza alle specifiche tecniche dettate dall'Autorità. Sono stati analizzati, in particolare, i casi afferenti alle richieste di NP aventi DRO successiva al 25 agosto 2011, per un totale di 11 notifiche di validazione/espletamento trasmesse da Telecom Italia a Wind nel periodo dal 30 agosto al 16 settembre 2011. L'Autorità ha accertato che Telecom ha erroneamente trasmesso a Wind 4 notifiche, tutte di espletamento, esclusivamente in formato CSV (piuttosto che in formato *XML)*. Nei restanti casi Telecom Italia ha effettuato la comunicazione dei dati necessari alla portabilità tra gli operatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente (utilizzo del protocollo di comunicazione https con formato del file XML, sia per la notifica di accettazione dell'ordine sia per la notifica di espletamento).

L'Autorità ha tuttavia ritenuto i suddetti 4 casi non rilevanti ai fini di un giudizio di mancata cessazione della condotta sia in quanto numericamente esigui rispetto alla platea di ordini di NP giornalmente processati sia in quanto avvenuti a stretto ridosso della presentazione degli impegni.

Portabilità di ISDN multinumero. Anche in relazione a tale fattispecie l'operatore ha sottoposto all'Autorità una serie di casi specifici soggetti ad anomalie. Dall'analisi dei casi segnalati, di cui 38 casi soggetti a malfunzionamento su un totale di 934 richieste di NP su linea ISDN che Telecom ha comunicato di aver ricevuto da Wind nel periodo dal 25 agosto 2011 al 25 settembre 2011, è emerso il complessivo adeguamento di Telecom alle disposizioni di cui all'Allegato n. 14 delle specifiche tecniche alla circolare dell'11 ottobre 2010, in base alle quali, nel caso di richieste di prima portabilità, i DN aggiuntivi di un ISDN devono essere comunicati da Telecom in fase di accettazione della richiesta (tempo t1).

In particolare, per 7 dei 38 casi suddetti non sono state rinvenute violazioni. Per i restanti 31 casi l'Autorità ha riscontrato che, sebbene sia stato comunicato in validazione (tempo t1) un aggiuntivo errato, detti casi presentano una DRO (data ricezione ordine) posta a ridosso della data di cessazione della condotta (concretizzatasi nell'adeguamento del sistema) e cioè compresa tra il 25 e 31 agosto 2011. Anche in tal caso si ritiene applicabile una lettura sostanziale della cessazione della condotta (25 agosto 2011), atteso che l'adeguamento di un sistema complesso, una volta in campo, presenta sempre un transitorio prima della completa messa a regime.

Rimodulazione della DAC. Sono stati infine segnalati da Wind 129 casi di presunte non corrette gestioni della comunicazione della Data di Attesa Consegna nel periodo dal 20 maggio al 16 settembre 2011 (su un totale di rimodulazioni ricevute nello stesso periodo pari a 1262, di cui 238 ricevute dopo il 25 agosto 2011). Si tratta, nello specifico, di una non corretta, secondo la segnalazione di Wind, tempistica della comunicazione della rimodulazione della DAC. L'analisi svolta su quanto segnalato ha fatto emergere, nel periodo successivo al 25 agosto 2011, due casi non conformi. Anche per questi ultimi, l'Autorità ha ritenuto che 2 casi su 238 non costituiscano elemento tale da far derivare una conclusione di mancato adeguamento dei sistemi da parte di Telecom Italia, potendosi trattare di malfunzionamenti fisiologici in un sistema complesso e di recente aggiornato (cosiddetti bugs).

Tutto quanto premesso, l'Autorità ha ritenuto soddisfatta, sotto un profilo sostanziale, la condizione della cessazione della condotta contestata, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS.

L'insieme dei dati acquisiti in istruttoria, infatti, converge nel far ritenere che i pochi casi di disallineamento riscontrati non corrispondono ad una specifica volontà della società finalizzata alla violazione della normativa di settore, quanto piuttosto rientrino nella casistica dei malfunzionamenti fisiologici in un sistema complesso appena aggiornato, non a priori escludibili, nemmeno con l'uso della diligenza professionale richiesta, quanto più nella fase transitoria prima della messa a regime.

In merito alla segnalazione di Fastweb del 10 ottobre 2011, si evidenzia che le problematiche segnalate non sono risultate inerenti le violazioni contestate. La segnalazione del 4 novembre 2011, invece, riguardante il caso di una utenza per la quale Telecom Italia avrebbe inviato ripetute notifiche di rimodulazione della DAC, di per sé non costituisce violazione della normativa, a condizione che le notifiche siano avvenute nei tempi (la rimodulazione DAC deve essere inviata entro DAC-3, dove i giorni si intendono lavorativi) e secondo le causali ivi stabilite (la rimodulazione della DAC deve essere imputabile a cause tecniche e deve avere carattere di eccezionalità).

B. Fase successiva la consultazione pubblica

Al fine di definitivamente considerare soddisfatta la condizione della cessazione, anche in relazione al periodo successivo la consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti, innescati dalla ricezione di alcune segnalazioni. Una prima segnalazione è stata inviata dalla società Vodafone Omnitel e ricevuta in data 25 novembre 2011 a ridosso dell'avvio della consultazione pubblica inerente ulteriori presunti malfunzionamenti delle procedure di NP (con un addendum del 20 dicembre 2011); un'ulteriore segnalazione è stata inviata da Wind Telecomunicazioni il 13 febbraio 2012.

Ad esito di un riscontro con Telecom Italia in merito ai casi segnalati da Vodafone Omnitel, è emerso quanto segue.

La prima fattispecie segnalata riguarda la presunta inottemperanza alle modalità di gestione della NP su GNR (Gruppo di Numerazione Ridotta), con particolare riferimento alla non corretta implementazione della notifica di espletamento (sono stati segnalati 379 casi). Dalla documentazione istruttoria è emerso che Telecom Italia ha viceversa provveduto ed effettuare, sulla base di quanto dalla stessa allegato agli atti, dette notifiche ai sensi della delibera n. 35/10/CIR. In tale ambito Vodafone aveva, altresì, segnalato un unico caso di rifiuto di NP su GNR. Telecom Italia, interpellata a tale proposito, ha ammesso la presenza di una anomalia sui propri sistemi che ha determinato lo scarto ingiustificato. L'irrilevanza numerica del caso ed il fatto che il GNR con numerazione nativa Telecom Italia fosse allocato su linea ULL portano, tuttavia, a ritenere che la criticità segnalata sia imputabile principalmente ad un difetto di implementazione dei processi nei sistemi (bug) piuttosto che ad uno specifico comportamento di Telecom volto ad ostacolare il passaggio dei clienti ad altro operatore o comunque di mancata ottemperanza alla normativa. A sostegno dell'ipotesi del bug nei sistemi vi è la considerazione che l'anomalia è stata tempestivamente rimossa da Telecom. Alla luce di quanto rappresentato, la problematica GNR segnalata può ritenersi inclusa tra le anomalie rientranti nella ragionevole tolleranza rispetto all'affidabilità dei sistemi caratterizzati da elevata automazione dei processi.

La seconda fattispecie segnalata riguarda il disallineamento, in fase di espletamento, delle numerazioni secondarie ISDN (sono state segnalate 388 numerazioni, afferenti a 370 richieste distinte delle quali 146 presentano una data di ricezione dell'ordine – DRO – successiva al 25 agosto 2011). Relativamente a tale tematica, è emerso il sostanziale adeguamento di Telecom alle disposizioni di cui all'Allegato n. 14 delle specifiche tecniche alla circolare dell'11 ottobre 2010. A tale proposito, infatti, l'Autorità ha riscontrato la presenza di un numero decrescente di anomalie nella comunicazione delle numerazioni ISDN a partire dal 1° settembre 2011. Nello specifico, il loro numero appare tendere a zero già a partire dal 20 settembre 2011. I casi anomali sono così suddivisi: 39 casi hanno DRO compresa nel periodo 25-31 agosto 2011, e per 56 casi la DRO ha data successiva al 1° settembre 2011, distribuiti secondo un andamento esponenziale decrescente. Tale andamento sembrerebbe rappresentare la coda di un processo di allineamento dei database dei clienti (DB commerciale e tecnico, precedentemente non allineati e, pertanto, forieri dei disservizi) e per tale ragione l'Autorità ha ritenuto che vi sia stata un'ottemperanza sostanziale a quanto previsto dalla normativa.

La seconda segnalazione ricevuta in data 13 febbraio 2012 da Wind Telecomunicazioni ha ad oggetto ulteriori presunte criticità nel processo di NP persistenti anche successivamente al 25 agosto 2011. A tale riguardo, dall'analisi della segnalazione non sono emersi fatti nuovi e rilevanti rispetto a quelli già sottoposti all'Autorità in data 23 settembre e 7 ottobre 2011.

Tutto quanto premesso, l'Autorità conferma, la persistenza del presupposto di cui all'art. 12-*bis*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS relativo alla cessazione della condotta contestata.

III/b. Dell'efficacia pro-competitiva degli impegni

Una prima positiva valutazione dell'efficacia pro-competitiva degli impegni di Telecom Italia del 25 agosto 2011 è stata già effettuata dall'Autorità in occasione della loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS.

Ad esito della consultazione pubblica e delle osservazioni degli operatori, in data 27 gennaio 2012 e 2 marzo 2012 Telecom ha presentato una versione modificata degli impegni.

A tal riguardo, l'Autorità conferma la valutazione di complessiva adeguatezza dei medesimi. In tal senso, si osserva che tale versione della proposta fornisce risposte a diversi degli aspetti critici rilevati nell'ambito della consultazione pubblica. In particolare, si rileva quanto segue:

Impegno I

Telecom Italia si è impegnata a predisporre delle procedure manuali di backup nel caso di eventuali temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici di Telecom al fine di dare corso alla richiesta di NP per i multinumero ISDN.

Un operatore ha obiettato che l'impegno, nella sua versione originaria, non specificava né le modalità attuative né le tempistiche associate, mancando l'indicazione di un termine finale di utilizzo delle procedure di lavorazione manuale. A tal riguardo, rileva che la nuova versione di impegni specifica le modalità attuative.

Giova sottolineare che con tale impegno Telecom non propone di sostituire, come temuto da alcuni operatori, le procedure automatiche di cui alla delibera n. 35/10/CIR, con quelle manuali, proposta che non sarebbe accoglibile in quanto contraria alla normativa di settore. Tali misure sono, invece, cumulative, in quanto vengono attivate solo nei casi eccezionali (dunque non imputabili) di default delle procedure informatiche.

Alcuni operatori hanno obiettato che la procedura manuale comporta a carico degli OLO una lavorazione aggiuntiva con conseguenti extracosti. Telecom dovrebbe, pertanto, impegnarsi a minimizzare tali malfunzionamenti e i costi degli OLO connessi all'attivazione di tale procedura (inclusivi dei costi in termini di work around, nonché di eventuali azioni di caring o risarcimento del danno subito dai clienti) dovrebbero essere sostenuti esclusivamente da Telecom.

Andando incontro alla suddetta ulteriore esigenza, Telecom si è impegnata a minimizzare, anche dettagliando meglio il processo, le attività operative manuali a carico degli OLO accollandosi il più possibile le manualità che possono generarsi. In merito alla possibilità che Telecom risarcisca gli OLO dei maggiori costi sostenuti, seppur minimizzati dalla stessa, è il caso di rilevare che le procedure manuali, per loro stessa natura, richiedono la contemporanea partecipazione degli operatori in alcune fasi del processo (con conseguenti costi). L'impegno di Telecom, tuttavia, non può che riguardare la propria condotta (non la condotta di altri) e, sotto questo profilo, nella nuova versione di impegni, Telecom si impegna a «minimizzare» le attività operative manuali a carico degli OLO accollandosi il più possibile le manualità che possono generarsi. Quanto al ribaltamento in capo a Telecom dei costi sostenuti dagli operatori per l'attivazione della procedura manuale, occorre ribadire che tale procedura verrà attivata solo se, a causa di eventi non dipendenti dalla volontà di Telecom (es. caso fortuito), si verifichino temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici. Pare allora ragionevole sostenere che i costi sostenuti dagli operatori per l'attivazione della procedura manuale (che comunque ha un costo per Telecom Italia) siano, per la parte di loro competenza, sopportati anche dagli OLO i quali, comunque, beneficiano di un processo che offre maggiori garanzie grazie alle procedure di cui all'Impegno 1. In altri termini, in assenza delle misure di cui all'impegno 1, gli OLO avrebbero potuto subire danni più ingenti legati al verificarsi di disservizi probabilmente risolti in tempi non prevedibili e comunque maggiori. Tutto ciò premesso, l'Autorità conferma il giudizio a suo tempo espresso in merito all'efficacia pro-competitiva di tale impegno: lo sforzo della società nella predisposizione di tali procedure manuali connesse a problematiche su ISDN multinumero pare, dunque, esorbitare l'ambito della mera diligenza professionale, per dare corpo a quell'elemento aggiuntivo e differenziale necessario per la valutazione positiva dell'impegno.

Impegno II

Sotto un profilo generale, la proposta di impegni (sia nella versione iniziale sia in quella modificata), tramite la previsione di un'apposita funzione aziendale (l'Unità di Monitoraggio) che avrà la responsabilità di monitorare il rispetto degli Impegni, appare dotata di notevole rilevanza pro-competitiva. La descrizione, nella sua versione finale, delle modalità di funzionamento dell'Unità di Monitoraggio, appare, tra l'altro, essere caratterizzata da un sufficiente grado di precisione e chiarezza. Telecom ha, altresì, accolto la richiesta degli operatori di aumentare la frequenza degli incontri passando da un periodo bimestrale a mensile.

La società non ha accolto la richiesta di includere nell'Unità anche componenti degli OLO. A tale proposito si ritiene che detta Unità, grazie alla partecipazione di un componente nominato dall'Autorità, offra sufficienti garanzie d'indipendenza delle sue valutazioni e proposte. L'eventuale partecipazione di soggetti terzi (es. *OLO)*, nelle forme che si valuteranno più opportune, si stabilirà nell'Unità stessa caso per caso, in funzione delle esigenze contingenti.

Un operatore ha sostenuto che l'istituzione dell'Unità non deve implicare un «rilassamento» dei tempi di risoluzione delle problematiche inerenti la NP. Inoltre, la società ha chiesto che l'individuazione delle cause e soluzioni delle anomalie inerenti la NP avvenga entro 30 giorni solari dall'apertura della segnalazione, anche attraverso un confronto nell'ambito di un tavolo tecnico tra operatori presso l'Autorità.

Altro operatore ha richiesto un sistema dedicato di assurance o di punti di contatto di escalation per la risoluzione tempestiva di mancate configurazioni di rete che generano disservizi per i clienti. Si richiama a tale proposito che l'impegno in oggetto indica che l'Unità rappresenta il punto di contatto con gli operatori e l'Autorità, al fine di gestire eventuali anomalie che siano state segnalate. Sulla base di tali segnalazioni, l'Impegno prevede che sia possibile avviare un'istruttoria interna ed intervenire con proprie direttive per definire obblighi e tempi di risoluzione nel caso in cui si dovessero rilevare anomalie di funzionamento dei sistemi. Si ritiene pertanto che in tale ambito potranno essere definiti obblighi in merito alle tempistiche e modalità di risoluzione delle anomalie (cosiddetta assurance) che, caso per caso, si presenteranno nell'esercizio dei processi di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Se ne conclude che l'Impegno III, per come è strutturato, già consenta di venire incontro alle succitate esigenze degli OLO. Si conferma, per i motivi suddetti, un giudizio positivo in merito all'efficacia pro- competitiva dell'impegno.

Impegno III

Si evidenzia che Telecom ha accolto, nella versione definitiva degli impegni il suggerimento, di due soggetti rispondenti, di includere nell'attività di reporting bimestrale e annuale i dati relativi alle richieste di NP pura per le quali Telecom Italia ha effettuato la rimodulazione della DAC. Telecom ha, altresì, accolto il suggerimento di inserire nel reporting bimestrale anche gli eventuali scarti/rifiuti inviati al di fuori dagli SLA previsti per la fornitura della number portability pura.

In conclusione, si ritiene che la previsione di un sistema di reportistica bimestrale e annuale incrementi l'efficacia delle misure già previste, nel quadro vigente inerente i passaggi dei clienti tra operatori, per la tutela e garanzia dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Detta reportistica, infatti, consente sia all'Autorità sia agli operatori di monitorare costantemente ed efficacemente il rispetto della disciplina in materia di portabilità pura da parte di Telecom, oltre alle performance dei processi in campo. Tale monitoraggio consente di rilevare gli eventuali punti di debolezza del processo ed individuare le necessarie contromisure, di concerto con gli operatori nell'ambito delle sedi deputate (tavoli tecnici, procedimenti regolamentari).

Ulteriore impegno

Due operatori propongono l'inserimento di un ulteriore impegno corrispondente all'obbligo di non rimodulare la DAC per più di una volta con corresponsione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla DAC originaria.

L'Autorità prende atto che Telecom non ha accolto integralmente tale richiesta. Tuttavia, con nota del 2 marzo 2012, la società si è impegnata espressamente a monitorare il fenomeno delle rimodulazioni della DAC, anche al fine di individuare aumenti anomali del tasso di rimodulazione e rimuovendone le cause.

Si ritiene che la suddetta proposta di Telecom Italia, sebbene non recepisca integralmente quanto richiesto da alcuni operatori, sia comunque idonea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12-*ter* della delibera n. 136/06/CONS. Infatti, l'istituzione di un monitoraggio dei casi di rimodulazione della DAC e la rimozione delle relative cause potrà avere l'effetto di migliorare, nel medio termine, le relative performance, giungendo indirettamente al risultato richiesto. La problematica inerente la specifica definizione di SLA e penali, trova, viceversa, il suo ambito naturale nei procedimenti regolamentari inerenti le procedure di passaggio dei clienti tra operatori visto che coinvolge, oltre Telecom, anche gli operatori.

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Telecom Italia in data 27 gennaio 2012, come integrati in data 2 marzo 2012, risultano, ad una valutazione complessiva, meritevoli di accoglimento, in quanto idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati attraverso idonee e stabili misure;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Telecom Italia, ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge, sospendendo nel contempo il procedimento sanzionatorio n. 3/11/DIR, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni;

Udita la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati in data 27 gennaio 2012, come integrati in data 2 marzo 2012, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la società Telecom Italia S.p.A. nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento (Allegati 1 e 2), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. Il procedimento di natura sanzionatoria di cui all'atto di contestazione n. 3/11/DIR resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. Telecom Italia S.p.A. dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo in Allegato 1 al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla società.

5. Ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. *b)* e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i1 termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. *l)*, e 135, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

7. La presente delibera è notificata a Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 8 marzo 2012

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MARTUSCIELLO-SORTINO

Avvertenza:

I documenti recanti gli impegni, allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

12A03805

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Presa d'atto del programma attuativo provinciale (PAP) della Provincia autonoma di Trento - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (Delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011). (Deliberazione n. 11/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e visto in particolare il comma 3 che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e visto in particolare l'art. 4 il quale dispone, tra l'altro, che il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle suddette riduzioni, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione relativa ai Programmi attuativi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla citata delibera n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte di questo comitato dei programmi attuativi di interesse regionale FSC, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Vista la propria delibera 30 luglio 2010, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010) concernente la ricognizione, sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2000-2006 e sulle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (Obiettivo 1) e che individua le risorse disponibili ai fini della relativa riprogrammazione prevedendo a tal fine l'adozione di una successiva delibera di individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità da seguire;

Vista la successiva delibera di questo comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e di selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FSC, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto ad assegnare nuovi valori ai Programmi attuativi regionali e provinciali (PAR-PAP) 2007-2013, come da tabella allegata alla delibera stessa, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Provincia autonoma di Trento in 48,631 milioni di euro;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 5121 del 15 dicembre 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo comitato il Programma attuativo provinciale (PAP) della Provincia autonoma di Trento, per la relativa presa d'atto di cui al punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel programma è stata individuata un'unica azione cardine per un importo pari a circa il 69 per cento del valore complessivo del programma stesso (33,517 milioni di euro su 48,631 milioni di euro);

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato;

Ritenuto di dover prendere atto del richiamato Programma attuativo della Provincia autonoma di Trento, al fine di consentirne il sollecito avvio, formulando alcune osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto per dare seguito agli adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo comitato richiamate in premessa, del Programma attuativo provinciale (PAP) della Provincia autonoma di Trento 2007-2013, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per un valore complessivo di 48,631 milioni di euro di cui alla tabella allegata alla delibera di questo comitato n. 1/2011.

Formula:

Le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà necessariamente tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

Raccordo strategico interno.

Acquisizione della valutazione ex ante del Programma e delle azioni cardine (allegato 5 delibera CIPE 166/2007).

Concentrazione strategica.

Con riferimento all'azione cardine «Manifatture», si farà ricorso all'Accordo di programma quadro (APQ) e, ove necessario, al Contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera CIPE n. 1/2011.

Governance e assistenza tecnica.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dovrà verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del programma, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente
MONTI

Il segretario del CIPE
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 285

12A03943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter S.p.a.».

Estratto determinazione V&A/342 del 12 marzo 2012

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell' Industria n. 20 - 00144 - Roma (Roma) - Italia.

Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione V&A.N/V n. 51 del 24 gennaio 2012.

Visti gli atti di Ufficio all'estratto della determinazione V&A.N/V n. 51 del 24 gennaio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

«Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER S.P.A.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031508017 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 1000 ml;

A.I.C. n. 031508029 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 1500 ml;

A.I.C. n. 031508031 - «Soluzione per dialisi peritoneale»sacca clear-flex 2000 ml;

A.I.C. n. 031508043 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 2500 ml;

A.I.C. n. 031508056 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 3000 ml;

A.I.C. n. 031508068 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 5000 ml;

A.I.C. n. 031508070 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 3500 ml;

A.I.C. n. 031508082 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 4000 ml;

A.I.C. n. 031508094 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 4500 ml;

A.I.C. n. 031508106 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 5500 ml;

A.I.C. n. 031508118 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca clear-flex 6000 ml;

A.I.C. n. 031508120 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche clear-flex da 2000 ml;

A.I.C. n. 031508132 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche clear-flex da 2000 ml;

A.I.C. n. 031508144 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche clear-flex da 2000 ml;

A.I.C. n. 031508157 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche clear-flex da 2500 ml;

A.I.C. n. 031508169 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche clear-flex da 5000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

leggasi:

«Medicinale: SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER .

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031503016 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 500 ml;

A.I.C. n. 031503028 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 1000 ml;

A.I.C. n. 031503030 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 1500 ml;

A.I.C. n. 031503042 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 2000 ml;

A.I.C. n. 031503055 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 2500 ml;

A.I.C. n. 031503067 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 3000 ml;

A.I.C. n. 031503079 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 4000 ml;

A.I.C. n. 031503081 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 4500 ml;

A.I.C. n. 031503093 - «Soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 5000 ml;

A.I.C. n. 031503105 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche flessibili da 2000 ml;

A.I.C. n. 031503117 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche flessibili da 2500 ml;

A.I.C. n. 031503129 - «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche flessibili da 5000 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.».

12A03811
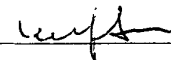
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
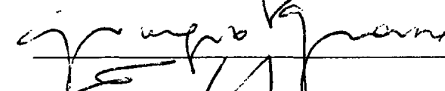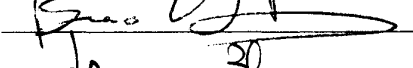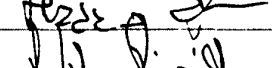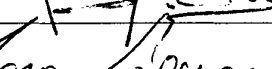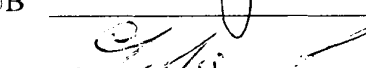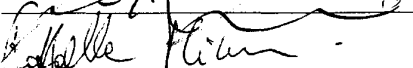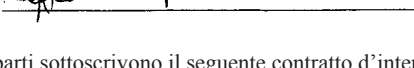
Interpretazione autentica dell'art. 1 dell'accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007.

Il giorno 27 marzo 2012 alle ore 15.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini____________

e le seguenti Confederazioni sindacali :

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto d'interpretazione autentica:

Premesso che in data 24 settembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo quadro d'integrazione dell'art. 3 della Parte seconda dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale di comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito ACQ 24 settembre 2007);

Considerato che tale accordo ha integrato l'art. 3 della Parte Seconda del ACQ 7 agosto 1998 che disciplina la composizione dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni per i rinnovi delle RSU;

Che con protocollo dell'11 aprile 2011, confermato con il protocollo del 14 dicembre 2011, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti, ivi incluso il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Che l'art. 3 della Parte Seconda dell'ACQ del 7 agosto 1998 dispone che nel "comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";

Che il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nasce, per scorporo, dal comparto Scuola nel quadriennio 2002-2005 e che, pertanto, in tutte le elezioni tino ora attuate la norma in esame è stata sempre applicata anche al personale Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Valutato che le modifiche apportate al citato art. 3 dall'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 riguardavano solo l'estensione dell'elettorato attivo e passivo a determinate categorie di lavoratori;

Che al comma 1 dell'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 è stata ripetuta la vecchia formulazione: "Nel computo Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";

Considerato che la riscrittura della precedente clausola senza tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel comparto Scuola deve imputarsi ad una mera dimenticanza in quanto non era volontà delle parti ridurre la platea dei soggetti aventi diritto di voto;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di non creare grave pregiudizio al personale finora titolare di elettorato attivo, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

Art. 1.

1. Con il presente contratto si conferma che anche nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

12A03991

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3161356	0	29
3161357	0	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
727324	0	14
727325	0	14
727326	0	14
727327	0	14
727328	0	14
727329	0	14
727330	0	14
727331	0	14
727332	0	14
727333	0	14
727334	0	14
727335	0	14

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
252441	0	29
252442	0	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1006884	0	59
1006885	0	59
1006888	0	59
1219941	0	59
1219942	0	59
1219943	0	59
1219944	0	59
1219945	0	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
COMINCIAMO BENE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
622740	0	59
622741	0	59
622742	0	59
739238	0	59
739239	0	59
739240	0	59
739241	0	59
739242	0	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
888970	0	29
904971	0	29
904973	0	29
904975	0	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
736199	0	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
708248	0	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4939346	0	29
4939347	0	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
680808	0	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
550602	0	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2952659	0	59
2952660	0	59
3047273	0	59
3047274	0	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
642196	0	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
468670	0	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2171209	0	59
2171210	0	59
2171211	0	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
618552	0	99
618554	0	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGICO TESORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5896	0	99
5897	0	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
505676	0	149
505677	0	149

12A03990

MINISTERO DELL'INTERNO

Incorporazione, con effetto estintivo, della Confraternita San Nicola di Bari, in San Nicola la Strada

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 2012, la Confraternita San Nicola di Bari, con sede in San Nicola la Strada (Caserta), è incorporata, con effetto estintivo, nella Confraternita del SS. Rosario, con sede in San Nicola la Strada (Caserta), devolvendo il relativo patrimonio al nuovo ente così costituito, che contestualmente assume la nuova denominazione di «Arciconfraternita di San Nicola di Bari e SS. Rosario» e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

12A03789

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10 mg/ml».

Provvedimento n. 177 del 9 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario DETOGESIC 10 mg/ml.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0226/IA/008/G.

Confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103901017.

Titolare A.I.C: Vetcare Limited - Kuturmäentie 2 - 25130 Muurla (Finlandia).

Oggetto: Variazione I.A A.5.a: modifica ragione sociale del fabbricante del prodotto finito, incluso il rilascio dei lotti.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica della ragione sociale:

da: Laboratorios Syva S.A - Av. Pàrroco Plablo Diez, 49-57 - 24010 Leòn (Spagna);

a: Laboratorios Syva, Sociedad Anònima Unipersonal (S.A.U.) - Av. Pàrroco Plablo Diez, 49-57 - 24010 Leòn (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

12A03941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxatrim»

Provvedimento n. 209 del 14 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario DOXATRIM soluzione per uso in acqua da bere per suini, vitelli, polli da carne, tacchini, nella confezione: flacone in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 101145023.

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Variazione Tipo II: modifica della misura del confezionamento del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 11 marzo 2010 (prot. Ministero della salute n. 4522 dell'11 marzo 2010) e successive integrazioni;

Variazione Tipo II: modifica della misura del confezionamento del prodotto finito: si autorizzano l'aggiunta di due nuove confezioni:

cubitainer in copolimero LDPE/EVA e LLDPE da 5 litri - A.I.C. n. 101145050;

tanica in HDPE da 5 litri - A.I.C. n. 101145062.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 101145023;

cubitainer in copolimero LDPE/EVA e LLDPE da 5 litri - A.I.C. n. 101145050;

tanica in HDPE da 5 litri - A.I.C. n. 101145062.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, per normative in deroga o speciali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi dei trattamenti di CIGS, Mobilità e Disoccupazione speciale, per normative in deroga o speciali, emanati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it, percorso Ammortizzatori sociali / Concessioni in deroga e/o normative speciali / anno 2012.

12A03808

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 223/91.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, emanati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it, percorso Ammortizzatori sociali / Indennità di disoccupazione / Pubblicazione decreti.

12A03809

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di Abilitazione della Società ABICert S.a.s. di Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3272 del 9 marzo 2012, la società ABICert S.a.s. con sede in Ortona (CH), Zona Industriale Cucullo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A03782

Estensione di Abilitazione della Società ISTITUTO GIORDANO S.p.a. di Bellaria Igea Marina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3298 del 12 marzo 2012, la società ISTITUTO GIORDANO S.p.A. con sede in Bellaria Igea Marina (RN) Via Rossini 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15037-4:2010, EN 12843:2004);

Legno strutturale (EN 14081-1:2005, EN 14250:2004);

Murature e prodotti correlati (EN 771-6:2005);

Prodotti Strutturali Metallici ed Accessori (EN 1090-1:2009/AC:2010);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-4:2009);

Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova:

Legno strutturale (EN 14080:2005);

Finiture di pareti interne ed esterne e di soffitti - Coperture, lucernai e relativi prodotti (EN 14963:2006);

Organismo di Prova:

Legno strutturale (EN 14592:2008).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A03783

Abilitazione dell'Associazione ICIC di Roma, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3296 del 12 marzo 2012, l'Associazione ICIC con sede in Roma, Via Sicilia n. 66, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Aggregati (EN 12620: 2002+ A1:2008);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 450-1: 2005+ A1:2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A03784

Rinnovo di abilitazione della Società CSI S.p.a. di Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3295 del 12 marzo 2012, la società CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale I «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione: pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2004).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 25 novembre 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A03785

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale al «Consorzio agrario del Piemonte orientale»

Con decreto ministeriale 14 marzo 2012, al "Consorzio agrario del Piemonte orientale", con sede in Alessandria, via vecchia Torino n. 2, è revocata l'autorizzazione ad esercitare attività di magazzino generale presso le seguenti unità locali:

Borgo S. Martino;

Bosco Marengo;

Capriata D'Orba;

Castelnuovo Scrivia;

Gavi;

Pontecurone;

Serralunga Di Crea;

Sezzadio;

Villavernia.

12A03781

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-083) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00